

QUESTIONI APERTE

Impugnabilità del diniego di accesso al programma di Giustizia riparativa

La decisione

Accesso ai programmi di giustizia riparativa - riforma Cartabia e *restorative justice* - impugnabilità - tutela giudiziale

(Art. 129-*bis* c.p.p.)

Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 9 febbraio 2026 (ud. 30 ottobre 2025), n. 5166 - MONTAGNI, *Presidente* - SCORDAMAGLIA, *Estensore*

Il rapporto tra i programmi di giustizia riparativa e il sistema penale in Cass. Sez. un. n. 5166/2026: primi passi verso il ripensamento del paradigma punitivo?

Il contributo commenta la recente sentenza delle Sezioni unite in cui la S. c. ha riconosciuto l'impugnabilità del provvedimento reiettivo della richiesta di invio a un Centro di giustizia riparativa, unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.

The relationship between restorative justice programs and criminal justice system in Italian Supreme Court Judgement no. 5166/2026: first steps towards rethinking the punitive paradigm?

This text comments the recent Joint Sections' judgment whereby the Supreme Court has decreed that the denial of access to restorative justice programs can be contested together with the final case ruling, regardless of the conditions for prosecution.

SOMMARIO: 1. Tra il “dire” e il “fare”: brevi cronache sull'attuazione della disciplina organica in materia di giustizia riparativa ex d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. - 2. Il contrasto insorto nell'ambito della Corte di cassazione. - 3. La conseguita legittimazione dei programmi di giustizia riparativa come elemento del sistema penale. - 4. Sull'ancóra inevasa e irrinunciabile esigenza di riforma del sistema sanzionatorio penale.

1. *Tra il “dire” e il “fare”: brevi cronache sull'attuazione della disciplina organica in materia di giustizia riparativa ex d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.* Se è vero che “tra il dire e il fare v'è di mezzo il mare”, tra il *dire* (disciplinare) e il *fare* (attuare) la giustizia riparativa in Italia si sono frapposte acque piuttosto movimentate.

La possibilità, inedita negli ordinamenti occidentali¹ - seppur, in realtà, risalente a forme di civiltà arcaica² - di gestire le conseguenze del conflitto mediante il *dialogo* e l'*incontro* tra le parti coinvolte è parsa a molti difficilmente conciliabile³ con la giustizia penale tradizionalmente intesa⁴. La *restorative justice*, infatti, nel prendere le distanze dalla ritorsività tipica della «giustizia con la spada»⁵, si orienta al «riconoscimento della vittima del reato», alla «responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa» e alla «ricostituzione dei legami con la comunità»⁶.

Fin dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (riforma c.d. Cartabia), le innegabili divergenze tra i succitati obiettivi e quelli propri del paradigma punitivo hanno generato un fondamentale interrogativo: davvero vi è spazio, nel sistema penale italiano, per i programmi di giustizia riparativa?⁹ Detto altrimenti: è possibile una convivenza tra logica giudiziaria e logica riparativa?⁷ L'esistenza di una normativa *ad hoc* non vale, per sé sola, a rispondere in senso

¹ La nascita della giustizia riparativa “moderna” risale ai primi anni Settanta, a Kitchener, dove due educatori, Mark Yantzi e Dean E. Peachey, avviarono un percorso di mediazione e riconciliazione tra due giovani condannati per danneggiamento e le vittime. Sul tema cfr. BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, in *Questione Giustizia*, 2015, 2, 66-67; v. anche MASTROBERTI, *La giustizia riparativa: aspetti storici e note sulla 'Riforma Cartabia'*, in *Iurisdiction*, 2023, 4, 1 ss.

² Per un approfondimento sulle procedure di mediazione come esperienze di pre-diritto, cfr. MANNOZZI, *Giustizia riparativa (Voce)*, in *Enciclopedia del diritto*, 2017, vol. X, 465 ss.; v. anche, sulle matrici giuridico-culturali della giustizia riparativa, MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2025, 65-89.

³ Cfr. PALAZZO, *Relazione introduttiva. Il significato dell'apertura del sistema penale alla riparazione, in Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale. Teorie, prassi e nuove prospettive. Atti del Convegno, Trento, 20-21 settembre 2024*, a cura di Menghini-Mattevi, Napoli, 2025, 16-17: «la giustizia riparativa presuppone la consensualità delle parti e si svolge lungo itinerari altamente deformalizzati e irrituali; la giustizia punitiva procede, al contrario, attraverso il contraddittorio e la conflittualità tra le parti secondo moduli altamente formalizzati e ritualizzati dal codice, appunto, “di rito”. Pensare di trovare una sorta di compromesso tra questi due mondi così opposti ci è sempre parso impossibile: sembra piuttosto che ci si debba piegare a una scelta tanto radicale quanto ineluttabile, nel senso che, se si decide di aprire la porta alla giustizia riparativa, è poi poco realistico pensare di far penetrare nei suoi percorsi tutte o anche solo in parte le caratteristiche della giustizia punitiva, a cominciare proprio da quelle garanzie che implicano un grado alto di formalizzazione».

⁴ Non è un caso, infatti, che la giustizia riparativa si sia espressa dapprima attraverso pratiche, esperimenti e iniziative locali, senza il supporto di basi normative e senza investimenti istituzionali. Sul punto, v. BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia)*, cit., 67.

⁵ L'espressione è mutuata da MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003.

⁶ Così dispone l'art. 42, co. 2 d.lgs. n. 150/2022.

⁷ MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017, 513.

affermativo: posto che essa potrebbe rimanere – come invero è accaduto per quasi tre anni – “lettera morta”.

Nel nostro ordinamento esistevano già, prima del 2022, istituti riconducibili a una giustizia riparativa *in senso lato*⁸, per tali intendendosi quei provvedimenti penali di natura prescrittiva, non ispirati a logiche retributive⁹ e tali, dunque, da costituire forme di *pena agita, anziché subita*¹⁰: si pensi, esemplificativamente, alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai lavori di pubblica utilità o alla sospensione del processo con messa alla prova (la quale, pur non costituendo una modalità esecutiva della sanzione penale, rappresenta un importante strumento di gestione “progettuale” del fatto di reato¹¹, in origine incardinato, come noto, nel sistema penale minorile, e successivamente esteso dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, con una regolamentazione diversa, al sistema penale degli adulti¹²); ma anche alla procedura riparativa di carattere essenzialmente economico-materiale prevista, con effetti estintivi, dall’art. 162-ter c.p. per i reati perseguibili a querela e alle disposizioni ex artt. 29, co. 4, e 35, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, relative alla competenza penale del Giudice di pace¹³ (quindi alle forme di criminalità ritenute meno gravi, che non prevedono l’irrogazione di una pena detentiva).

Rispetto alle figure sopra richiamate, il *quid pluris* dei programmi di giustizia riparativa¹⁴ disciplinati dalla riforma c.d. Cartabia risiede, da un lato, nella

⁸ EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in www.sistemapenale.it, 24 novembre 2023, 5.

⁹ Per una ricostruzione storico-evolutiva di tali strumenti, v. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 259 ss.

¹⁰ Il concetto è mutuato da DONINI, *Pena agita e pena subita*, in *Studi in onore di Lucio Monaco*, a cura di Bondi-Fiandaca *et al.*, Urbino, 2020, 389 ss.

¹¹ EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, cit., 6.

¹² L’ampia discrezionalità offerta al giudice dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 circa l’accertamento della personalità del minore e la configurazione del programma di messa alla prova ha peraltro consentito di sperimentare il ricorso alla mediazione penale nel processo minorile (come elemento di accertamento della personalità autonomo, ovvero inserito nel programma di *probation*), ben prima della previsione dei programmi di giustizia riparativa da parte della c.d. riforma Cartabia. Cfr., in merito, Corte cost. 14 aprile 1995, n. 125 e 6 luglio 2020, n. 139.

¹³ In particolare, l’art. 29, co. 4, prevede l’obbligo, per il giudice, di promuovere la conciliazione tra le parti ove il reato sia procedibile a querela, mentre l’art. 35 appare, come l’art. 162-ter c.p., più di stampo risarcitorio e restitutorio che riparativo in senso stretto.

¹⁴ Ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 150/2022, i programmi di giustizia riparativa comprendono la mediazione tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si

valorizzazione della dimensione dialogica (ciascun programma promuove il confronto tra le parti del conflitto¹⁵), e, dall'altro, nella portata di principio universalistica a essi attribuita¹⁶: tali percorsi costituiscono, infatti, strumenti di gestione del reato paralleli¹⁷ al processo penale, guidati da obiettivi e metodologie profondamente diversi, ma comunque destinati a produrre effetti significativi sulla decisione di merito¹⁸. Il ruolo di *gate-keeper*¹⁹, in siffatta interazione, è affidato al giudice: il quale, secondo criteri normativamente determinati²⁰, dispone, su istanza di parte o d'ufficio, l'invio degli interessati a un Centro per la giustizia riparativa – ferma restando, in ogni caso, la necessità di un'adesione consensuale allo svolgimento del programma.

procede, il dialogo riparativo e ogni altro programma dialogico guidato da mediatori e svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.

¹⁵ Secondo l'art. 42, co. 1 d.lgs. n. 150/2022, rientra nell'alveo della giustizia riparativa «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore».

¹⁶ Come noto, infatti, i programmi di giustizia riparativa, ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 150/2022, sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità. Tuttavia, una significativa eccezione, in contrasto rispetto a tale principio fondamentale, è costituita dalla preclusione relativa ai detenuti in regime di art. 41-*bis* ord. penit., introdotta con d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. in L. 8 agosto 2024, n. 112.

¹⁷ In taluni, marginali casi financo sostitutivo: ci si riferisce all'ipotesi in cui il programma riparativo sia stato avviato prima della proposizione della querela, laddove l'esito riparativo eventualmente raggiunto consenta di non attivare l'*iter* procedimentale, o, ancora, ai casi in cui l'esito riparativo, quale remissione tacita della querela, estingua il reato ai sensi dell'art. 152, co. 2, n. 2 c.p.

¹⁸ La partecipazione a un programma e l'eventuale esito riparativo da esso scaturente, infatti, possono influire sulla vicenda penale sotto diversi profili: (a) per i delitti procedibili a querela rimettibile, quale ipotesi di tacita remissione della stessa (e quindi quale causa di estinzione del reato ai sensi del precitato art. 152, co. 2, n. 2 c.p.); (b) nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 133 c.p., secondo quanto previsto dall'art. 58 d.lgs. n. 150/2022; (c) ai fini dell'applicazione di una circostanza attenuante *ex art.* 62 n. 6 c.p.; (d) ai fini della sospensione condizionale della pena *ex art.* 163 c.p.; (e) nel corso dell'esecuzione penale, ai fini della concessione di benefici penitenziari e misure alternative, *ex art.* 15-*bis*, co. 2 ord. penit.

¹⁹ Il termine, pur adoperato dalla notissima “sentenza Daubert” (Corte suprema degli Stati Uniti, “Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals”, 1993) per identificare il giudice come “custode” all'ingresso del sapere scientifico nel processo penale, è qui da riferirsi al “confine” tra il processo penale e i programmi di giustizia riparativa, di cui il giudice è, per l'appunto, “custode”.

²⁰ A norma dell'art. 129-*bis*, co. 3 c.p.p. il giudice dispone l'invio delle parti a un Centro per la giustizia riparativa qualora ritenga che lo svolgimento del programma possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato e non comporti un pericolo concreto per l'incolumità degli interessati e per l'accertamento dei fatti oggetto di processo.

A ben vedere, però, proprio le aspirazioni sistematiche della riforma ne costituiscono, al contempo, il punto di maggior pregio e il profilo d'intrinseca debolezza²¹: è verosimile ritenere, infatti, che i notevoli ritardi²² nell'attuazione della riforma siano stati in larga parte dovuti alla difficoltà – culturale, ancor prima che operativa – di conciliare due sistemi il cui connubio è parso, fin da subito, tanto affascinante quanto impegnativo.

Con riferimento alla “difficoltà culturale”, la dottrina più scettica ravvisa nella “contaminazione” tra il processo penale e la *restorative justice* principalmente due tipologie di rischi. In merito al ruolo del giudice, si temono, da un lato, atteggiamenti ritorsivi nei confronti di chi, nonostante l'avvenuto invio d'ufficio al Centro per la giustizia riparativa, persista nel voler proseguire il processo senza impegnarsi nel programma riparativo²³; dall'altro lato, si prospetta il pericolo che il giudice possa essere suggestionato circa la colpevolezza dell'imputato, per aver egli intrapreso il percorso riparativo²⁴. A ben vedere,

²¹ Sul punto, v. PALAZZO, *Relazione introduttiva*, cit., 16-18.

²² Il percorso di attuazione della riforma s'è rivelato infatti alquanto tortuoso: l'entrata in vigore della normativa, inizialmente prevista per il 1° novembre 2022, è stata posticipata al 30 dicembre del medesimo anno. Con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 92 d.lgs. n. 150/2022, è stato poi previsto l'ulteriore “congelamento”, per altri sei mesi, di tutte le disposizioni di raccordo tra il sistema penale e il sistema giustizia riparativa inserite nel Codice penale, nel Codice di procedura penale, nella normativa sul Giudice di pace, nell'ordinamento penitenziario e nell'ordinamento penale minorile. Di talché, la neonata “macchina” della giustizia riparativa avrebbe dovuto essere definitivamente avviata il 30 giugno 2023. Così, però, non è stato: l'art. 27 d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modifiche dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, intervenendo ancora sull'art. 92 d.lgs. n. 150/2022, ha concesso alle Conferenze locali per la giustizia riparativa un altro anno per implementare le strutture organizzative necessarie alla piena attuazione della riforma, ma nemmeno tale ultimo termine è stato rispettato.

²³ Tali orientamenti dottrinali sono richiamati in PALAZZO, *Giustizia riparativa e diritto penale*, in *La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 - d.lgs. n. 31/2024)* a cura di Bonini, Torino, 2024, 41 ss.

²⁴ Così GIUNTA, *La giustizia de-punitiva: contrizione e afflizione*, in *www.discrimen.it*, 2 settembre 2023, 6: «Quando l'“invito” proviene dal giudice, la sua decisione entra in tensione con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, che ha rilevanza costituzionale», fermo inoltre che «l'imputato si ripresenterà da chi lo ha pre-giudicato come colpevole: altrimenti non lo avrebbe avviato a un percorso riconciliativo». In merito, valgono le considerazioni svolte in EUSEBI, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva: quali rapporti?*, cit., 17 s.: «Forse, però, non è affatto ovvio che altrimenti quel giudice non lo avrebbe avviato al programma di giustizia riparativa: se, del resto, non lo avesse avviato ritenendolo innocente, proprio questo dimostrerebbe che tale giudice trae conclusioni intempestive circa la colpevolezza o meno dell'imputato. Per cui, sussistendo un imputato, resta plausibile che il giudice stesso proponga una chiarificazione tra il medesimo e la vittima, chiarificazione che potrebbe perfino condurre a far emergere, nell'ambito del programma suddetto, l'innocenza del primo. Un programma il quale, comunque, potrebbe non trovare il consenso dell'imputato stesso, ma che, se svolto, potrebbe avere effetti soltanto favorevoli per il medesimo, nel caso in cui l'accusa sfociasse, a posteriori, in una condanna. Il giudice propone ciò che anche l'imputato può richiedere: ma la stessa iniziativa dell'imputato non legittimerebbe alcuna

però, l'accesso al programma non costituisce affatto un'ammissione di colpevolezza (né la presuppone) - l'imputato, pur ritenendo di non dover essere punito, potrebbe infatti risultare interessato a vedersi applicati gli effetti *in bonam partem* per il caso in cui, nondimeno, si dovesse giungere alla sua condanna - e, del pari, non è detto che il mancato svolgimento del programma sia dovuto a un'auto-percezione d'innocenza: ben potendo sussistere delle remore a incontrare la vittima per timore, rimorsi o sentimenti di altra natura. Inoltre, non può escludersi a priori l'eventualità che l'imputato conti di esplicitare alla parte offesa, proprio attraverso il programma, le ragioni della propria innocenza.

Le suddette prospettive critiche discendono, dunque, da una scarsa fiducia nella professionalità e imparzialità decisoria del giudicante, oppure da un'aprioristica diffidenza nei confronti dei programmi di giustizia riparativa. Del resto, analoghe perplessità non vengono sollevate, ad esempio, con riguardo all'applicazione, da parte del giudice della cognizione, di misure cautelari: la quale, invero, presuppone - diversamente da quanto accade per l'avvio di un programma riparativo - il riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza.

Con riguardo, invece, alla tutela delle parti coinvolte e, più in generale, all'interesse pubblico sotteso al processo penale, si teme che una troppo massiccia diffusione dei percorsi riparativi possa degenerare in una privatizzazione della giustizia penale²⁵: in particolare, viene paventato il rischio che la *restorative justice* sia strumentalizzata dalla vittima per acquietare le proprie istanze ritorsive²⁶, ad esempio rifiutando a priori l'avvio del programma

presunzione di colpevolezza (né la sua rinuncia a richiedere o a effettuare il programma autorizzerebbe un'illazione di non colpevolezza). Del resto, non è escludendo l'iniziativa del giudice che s'impedisce l'eventuale sussistere recondito, in quest'ultimo, di un pre-giudizio nei confronti dell'imputato».

²⁵ In proposito, cfr. BARTOLI, *Complementarità, innesto e rientro nella disciplina della giustizia riparativa*, in *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., 87: «[...] la giustizia riparativa non è un percorso per alterare la scala dei valori e invertire chi ha ragione e chi torto. Parimenti, se con l'espressione privatizzazione s'intende che la giustizia riparativa è una realtà aperta a qualsiasi trattativa prestazionale, occorre evidenziare che la giustizia riparativa, ancora una volta, non comporta alcuna privatizzazione della giustizia, perché ciò fa parte del paradigma riparatorio, non di quello riparativo. [...] l'esito finale della giustizia riparativa non si esaurisce in condotte riparatorie "oggettive" economicamente valutabili, ma piuttosto in quel punto di incontro relazionale che costituisce il vero e proprio *quid pluris*».

²⁶ Si rimanda, esemplificativamente, a GIUNTA, *La giustizia de-punitiva: contrizione e afflizione*, cit., 7: «La giustizia riparativa ha obiettivi condivisibili, come il contenimento della logica punitiva, ma è debole nella metodologia per perseguirli, che può sconfinare nella vessazione e umiliazione del colpevole. In tempi di populismo come quelli attuali, la fluidità dei programmi riparativi può essere interpretata in

al fine di precludere al reo gli eventuali effetti *in bonam partem* da esso scaturenti. In merito a tale ultima obiezione deve peraltro osservarsi che l'indisponibilità della persona offesa è superabile attraverso il ricorso alla c.d. vittima "aspecifica"²⁷. Né può omettersi di considerare la recente pronuncia di Cass., Sez. III, 21 ottobre 2025, n. 40791, ove si afferma, «secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni rilevanti», che, ai fini dei potenziali benefici conseguenti all'effettuazione del programma, «deve essere considerato dal giudice, non solo lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa che si sia concluso con esito riparativo, ma anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa che non si sia concluso con esito riparativo per fatto indipendente dalla volontà della persona indicata come autore dell'offesa»²⁸.

Le menzionate prospettive critiche paiono, peraltro, riconducibili a un unico *bias* metodologico: pretendono di abbigliare la giustizia riparativa con le vesti del diritto penale, o, per meglio dire, guardano a essa «con le lenti della giustizia punitiva»²⁹. Tuttavia, sotto un simile sguardo il paradigma riparativo apparirà sempre insufficiente, inadeguato e financo pericoloso, poiché scevro delle procedure che connotano il sistema punitivo. Per superare tali obiezioni è allora necessario riconoscere che la cifra della *restorative justice* è la non-violenza: e in ciò risiede, a ben vedere, la sua maggior garanzia³⁰. Di contro, la giustizia punitiva, quale espressione di un potere intrinsecamente violento³¹, è corredata da un sistema di garanzie e principi volti a contenerne l'esercizio. Al diminuire della violenza, è dunque lecito, e forse persino auspicabile³², che si

modo illiberale, dando indirettamente credibilità a un sistema ancora saldamente fondato sul primato del carcere. Per dirlo con parole diverse: il sistema, complessivamente considerato, sembra oscillare oggi tra due poli estremi: il diritto penale del nemico, l'irriducibile cui nulla è concesso, e il diritto riparativo del contrito, si spera sincero, pronto a battersi il petto e a coprirsi il capo di cenere; una sorta di emenda al servizio della gratificazione morale della vittima, che lo vuole in ginocchio».

²⁷ Ai sensi dell'art. 53 lett. a), d.lgs. n. 150/2022, infatti, tra i programmi di giustizia riparativa rientra anche la mediazione «tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede».

²⁸ Così Cass., Sez. III, n. 40791/2025, § 1.3.4.

²⁹ Così BARTOLI, *Complementarità, innesto e rientro nella disciplina della giustizia riparativa*, cit., 87.

³⁰ *Ibidem.* V., altresì, ID, *Una giustizia senza violenza, né Stato, né diritto. Ancora sul paradigma giuridico della giustizia riparativa*, in www.sistemapenale.it, 28 luglio 2023.

³¹ Cfr., ancora, BARTOLI, *Complementarità, innesto e rientro nella disciplina della giustizia riparativa*, cit., 88.

³² Ove tali garanzie trasmodino in una "disumanizzazione" della vicenda penale: ci si riferisce al rischio - ben presente nel nostro sistema processuale, e che non deve essere traslato sul piano riparativo - che la

rimodulino le garanzie³³. Non mancano, peraltro, strumenti normativi volti a scongiurare eventuali riflessi sfavorevoli del programma riparativo sulla posizione processuale dell'imputato: in primo luogo, il mancato svolgimento o il fallimento del programma non possono in alcun modo essere valutati in *malam partem*³⁴; in secondo luogo, il giudice non può conoscere - a meno che vi sia il consenso delle parti - le dichiarazioni rese nel corso del programma riparativo: può solo essere informato dal mediatore circa l'andamento e l'esito dello stesso³⁵; in terzo luogo, pur essendo rimessa al giudice la valutazione circa

vicenda penale sia tutta ridotta alla sua dimensione giuridica, trascurandone la natura fortemente umana: ne costituiscono esempi lampanti la separazione che il processo opera tra il reo e la vittima, il c.d. "diritto a mentire" facente capo all'imputato e il divieto di eseguire perizie sulla sua personalità, a meno che vi siano dubbi sulla imputabilità.

³³ Proprio tali garanzie svolgono, a ben vedere, la doppia funzione di contenimento e intrinseca legittimazione della pena detentiva: la quale però costituisce, in concreto, la sanzione penale meno garantistica, in quanto forma punitiva che limita maggiormente i diritti individuali. In merito, v. EUSEBI, *Prospettive di un sistema sanzionatorio riparativo*, in *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., 46: «Ciò nella consapevolezza della circostanza per cui le garanzie - beninteso indispensabili rispetto a provvedimenti che impongono obblighi e divieti - finiscono per assolvere contemporaneamente a una funzione di limite e di legittimazione indiretta dell'esercizio del potere che intendono governare. Per cui talune critiche, sovente aprioristiche e ingenerose, nei confronti delle diverse forme in cui può manifestarsi la giustizia riparativa lasciano l'impressione di una ben scarsa consapevolezza di quale sia, oggi, il livello del degrado inerente alla salvaguardia dei diritti umani nell'ambito penitenziario»; ID., *Proporzionalità come coerenza sistematica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2025, 3, 1092 s.: «Il rischio è quello di ostinatamente attribuire funzione garantistica al sistema carcerocentrico, trascurando di considerare quanto esso comprometta, nella concretezza del suo manifestarsi, la garanzia della dignità e dei diritti fondamentali di gran parte tra coloro che, in effetti, risultino reclusi».

³⁴ Cfr. art. 58, co. 2 d.lgs. n. 150/2022: «In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa». Nello stesso senso depone altresì la Relazione illustrativa del d.lgs. n. 150/2022, p. 555: «può in conclusione affermarsi che l'intera disciplina organica della giustizia riparativa innestata nel procedimento penale sia pervasa dal divieto di valutazione *in malam partem* dell'eventuale fallimento o interruzione del programma di giustizia riparativa». Tale impostazione mira a tutelare, da un lato, l'integrità cognitiva del giudice, che non può essere infranta da considerazioni e circostanze avulse dal fatto di reato, che rimane l'unico oggetto del processo penale e, dall'altro, il fondamento stesso del paradigma riparativo. È noto, infatti, che l'obiettivo preminente dei programmi di *restorative justice* è fare verità su quanto accaduto, onde consentire alle parti coinvolte di riconoscersi reciprocamente e di riparare, appunto, le ferite causate dal reato: così che il perseguimento di tale obiettivo sarebbe irrimediabilmente frustrato, se le parti non fossero libere - secondo uno schema del tutto inedito nel processo penale "classico" - di rendere dichiarazioni a sé sfavorevoli senza che le stesse abbiano effetti negativi sugli esiti decisori del giudizio.

³⁵ Il dovere di riservatezza facente capo ai mediatori e alle parti coinvolte nel programma è dettagliatamente disciplinato dall'art. 50 d.lgs. n. 150/2022; al contempo, l'art. 57, co. 1 d. lgs. n. 150/2022 dispone: «Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori

l'utilità del programma³⁶, il relativo giudizio di fattibilità spetta unicamente al mediatore³⁷. Tale ultima previsione costituisce, invero, una significativa "barriera all'accesso" per tutte le situazioni in cui siano ravvisabili, in capo a una o entrambe le parti, istanze ritorsive o di altra natura, suscettibili di compromettere la genuinità del dialogo riparativo.

Quanto alla sopracitata "difficoltà operativa", invece, la scelta di affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa agli Enti locali ha verosimilmente contribuito a ritardare l'attivazione del sistema: il contesto italiano, assai frammentario e comotato da ben note "paralisi burocratiche", mal si è prestato, infatti, a garantire, entro i termini stabiliti dal legislatore, la capillarità territoriale dei servizi riparativi. Taluni Uffici giudiziari hanno tentato, peraltro, di dare operatività alla riforma, siglando, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi, protocolli d'intesa con gli enti che già offrivano sul territorio percorsi di giustizia riparativa. Rispetto a tali iniziative, tuttavia, si è registrata la reazione avversa³⁸ del potere esecutivo, che ha notevolmente osteggiato la diffusione dei programmi. Pur nella vigenza delle norme di raccordo tra il sistema riparativo e il sistema penale, dunque, la *restorative justice* è in concreto rimasta com'era *ante-riforma*: affidata alla lungimiranza e alla sensibilità dei giudicanti, di concerto con gli enti ritenuti idonei a garantire percorsi "informali" di giustizia riparativa (con eventuali effetti sul trattamento sanzionatorio ai sensi, per esempio, dell'art. 133, co. 2 n. 3 c.p.). Non può trascurarsi, peraltro, la significativa esperienza maturata da vari decenni nell'ambito dei Tribunali per i minorenni, mediante la valorizzazione, nei programmi di messa alla prova *ex art. 28 d.P.R. n. 448/1988*, di procedure mediatriche avviate da centri per la mediazione minorile non istituzionalizzati presenti sul territorio. Dev'essere altresì richiamata l'esperienza, assai più marginale e già citata, consolidatasi

informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso».

³⁶ Ai sensi dell'art. 129-*bis*, co. 3 c.p.p.

³⁷ Così dispone l'art. 54, co. 1 d.lgs. n. 150/2022: «Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall'articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi».

³⁸ Ci si riferisce alla Circolare del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del 7 dicembre 2023, che espressamente vietava agli UEPE il coinvolgimento in protocolli o attività riguardanti la giustizia riparativa prima della conclusione dell'*iter* di accreditamento dei mediatori esperti e dell'istituzione dei Centri di giustizia riparativa.

nell'ambito di competenza del giudice di pace, ex art. 29, co. 4 d.lgs. n. 274/2000.

Quanto precede ha determinato, per circa tre anni, l'impossibilità di offrire procedure riparative omogenee³⁹: risultando oltremodo ostacolato, quand'anche non del tutto precluso, l'accesso ai programmi di giustizia riparativa nei luoghi ove non sono state attivate le summenzionate esperienze. E la questione, si badi, non è marginale: in taluni casi, infatti, l'incompiuta istituzione dei Centri per la giustizia riparativa è valsa a determinare il mancato riconoscimento dell'interesse a impugnare il diniego di accesso ai programmi. Segnatamente, nell'ambito della pronuncia che ci apprestiamo a commentare, la Procura generale, prima che il giudizio fosse rimesso alle Sezioni unite, aveva richiesto alla Quinta sezione di rigettare il ricorso – fondato sull'omessa pronuncia del giudice di merito circa l'istanza, formulata dall'imputato, di accesso al programma riparativo – per mancanza di interesse concreto e attuale a impugnare: ciò in quanto, non essendo ancora stati istituiti i Centri per la giustizia riparativa, il programma non avrebbe potuto svolgersi⁴⁰. E nel solco del medesimo orientamento, già Cass., Sez. III, 11 marzo 2025, n. 23107 aveva ritenuto che l'incompleta istituzione dei Centri determinasse l'assenza di un interesse concreto al ricorso⁴¹.

Accogliendo una simile impostazione, tuttavia, si arriverebbe a negare ai soggetti interessati il diritto di fruire dei servizi di giustizia riparativa, in contrasto con il principio di un'accessibilità generale dei medesimi, sancito dal d.lgs. n. 150/2022. Non solo: si consentirebbe che inadempimenti istituzionali rendano vane, in concreto, le scelte del legislatore. In tal modo, a un autore di reato potrebbe essere irrogata una pena superiore a quella che gli sarebbe stata inflitta se il programma in oggetto fosse stato utilmente effettuato, o, addirittura, potrebbe essere punito un soggetto il quale, in conseguenza del medesimo programma, avrebbe potuto non esserlo (in caso di reato perseguibile a querela

³⁹ Si consiglia in proposito la lettura di VALORI, *Giustizia riparativa: primi esiti a confronto dopo il d. lgs. 150/2022*, in www.questionegiustizia.it, 6 maggio 2025.

⁴⁰ Cfr. Cass., Sez. V, ord. n. 14833/2025, p. 2.

⁴¹ Si legge in motivazione che «[...] il programma di giustizia riparativa è da svolgersi esclusivamente presso le strutture previste dal d.lgs. n. 150 del 2022 e segnatamente presso i Centri per la giustizia riparativa, definiti dall'art. 42, comma 1 lettera g) del decreto medesimo come le strutture pubbliche cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento, appunto, dei programmi di giustizia riparativa».

soggetta a remissione o con riguardo agli esiti di una messa alla prova nel cui ambito si sia svolto il programma).

Dopo una quasi triennale «crisi di rigetto»⁴², peraltro, il cammino di attuazione della riforma pare finalmente essersi avviato verso la fase conclusiva: il 22 ottobre 2025, infatti, il Ministero della giustizia ha sottoscritto i Protocolli d'intesa con alcuni Enti locali per l'istituzione e la gestione di 36 Centri di giustizia riparativa⁴³, cui, nondimeno, deve ancora far seguito, alla data in cui si scrive, la ripartizione delle risorse stanziare nell'apposito capitolo di bilancio⁴⁴.

2. Il contrasto insorto nell'ambito della Corte di cassazione. Con ordinanza della Quinta Sezione, depositata il 15 aprile 2025, n. 14833, le Sezioni unite sono state chiamate a pronunciarsi in ordine all'impugnabilità del diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa: sul punto, infatti, la Cassazione aveva assunto tre orientamenti difformi, sintetizzabili nei termini che seguono. Con il primo orientamento, adottato da Cass., Sez. II, 12 dicembre 2023, n. 65952⁴⁵, la Suprema corte aveva ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di denegazione dell'accesso, asserendo che i programmi di giustizia riparativa avrebbero natura non giurisdizionale⁴⁶: secondo tale

⁴² FIORENTIN, *Giustizia riparativa: prospettive e crisi di una riforma che attende ancora Godot*, in *www.sistemapenale.it*, 8 aprile 2025, 1. Per una compiuta disamina degli ostacoli che hanno rallentato l'innesto della disciplina in materia di giustizia riparativa, v. DARAIO, *Le pre-condizioni per la concreta operatività del sistema di restorative justice*, in *Proc. pen. giust.*, 2023, fasc. straordinario, 59 ss.; ID., *Il complicato innesto del paradigma riparativo nel sistema processuale penale tra ritardi organizzativi, nodi interpretativi e resistenze culturali*, in *Dir. pen. proc.*, 2025, 1, 103 ss.

⁴³ Gli enti locali coinvolti sono 29 Comuni, 1 Provincia e 4 Regioni. I Comuni formalmente impegnati nei protocolli sono: Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecco, Matera, Messina, Milano (con due centri), Monza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Reggio Emilia, Roma, Salerno, San Fermo della Battaglia, Taranto, Terni, Torino, Velletri, Venezia e Verona. La provincia è Latina e le Regioni sono Calabria, Lazio, Marche e Trentino-Alto Adige/Südtirol.

⁴⁴ Ai sensi dell'art. 67, co. 1 d.lgs. n. 150/2022, come integrato dall'art. 1, co. 859 L. 29 dicembre 2022, n. 197, i Centri per la giustizia riparativa sono infatti finanziati annualmente mediante le risorse, pari a 9,4 milioni di euro, stanziare in apposito capitolo di bilancio. Tali fondi dovrebbero essere ripartiti con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le Autonomie.

⁴⁵ Tale orientamento è stato successivamente condiviso anche da Cass., Sez. VII, 7 maggio 2024, ord. n. 25120 e 8 maggio 2024, ord. n. 20392; Cass., Sez. VII, 12 luglio 2024, ord. n. 34097; Cass., Sez. VII, 10 ottobre 2024, ord. n. 41406 e Cass., Sez. IV, 23 ottobre 2024, sent. n. 40164.

⁴⁶ Tale prima impostazione esegetica si fonda sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ed esclude che l'ordinanza reiettiva possa rientrare nel novero dei provvedimenti impugnabili ex art. 111,

impostazione, infatti, la *restorative justice* affiancherebbe il sistema “classico” come procedimento incidentale e parallelo alla giustizia contenziosa.

Per tale via, l’interazione tra i due sistemi risulta declinata in termini meramente eventuali: la Corte afferma, infatti, che gli stessi «procedono separatamente su binari paralleli destinati a non incontrarsi»⁴⁷, pur riconoscendo che «la giustizia riparativa trova il suo *habitat* naturale»⁴⁸, quasi sempre⁴⁹, nel procedimento penale. Così che, secondo tale indirizzo, la mancata previsione di un regime impugnatorio *ad hoc* contro il diniego di accesso al programma non costituirebbe una lacuna, ma una precisa e consapevole scelta legislativa, riconducibile alla natura non giurisdizionale di tale istituto.

Nel medesimo senso parrebbe a prima vista esprimersi Corte cost. 24 luglio 2025, n. 128, laddove dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 420-*quater*, co. 4 c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., «nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato contenga l’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa»: in tale pronuncia, infatti, la Consulta attribuisce alla *restorative justice* natura extraprocessuale, inquadrandola come programma privo di carattere giurisdizionale, destinato a svolgersi fuori dal processo penale, sebbene suscettibile di produrre effetti favorevoli per l’imputato⁵⁰. A una lettura più attenta, tuttavia, le affermazioni

co. 7 Cost., poiché priva di carattere decisorio e idonea a incidere in via definitiva sui diritti soggettivi.

⁴⁷ Così Cass., Sez. II, n. 65952/2023, p. 5.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Le uniche due eccezioni sono costituite dai programmi di giustizia riparativa svolti dopo l’esecuzione della pena ovvero, nei reati procedibili a querela, prima ancora che sia attivato l’*iter* punitivo tradizionale.

⁵⁰ «Il sistema» afferma la Corte costituzionale «ruota intorno a una logica binaria: per i reati perseguibili a querela rimettabile la giustizia riparativa può configurarsi come vera e propria alternativa alla giustizia penale, poiché l’esito riparativo conduce alla non proposizione della querela o alla sua remissione, espressa o tacita (giusta quanto previsto dal nuovo art. 152, terzo comma, cod. pen.); per le altre fattispecie criminose, invece, la giustizia riparativa si colloca in una posizione di complementarità rispetto a quella contenziosa, nel senso che può svilupparsi parallelamente al procedimento penale, rispetto al quale è garantita una ferrea impermeabilità di quanto dichiarato nel corso della mediazione, mentre l’esito riparativo potrà tendenzialmente rilevare soltanto ai fini della commisurazione della pena e *in bonam partem*. Ebbene, proprio la morfologia della giustizia riparativa e il profilo relativo al rapporto di alternatività/complementarità rispetto alla giustizia penale comporta che la fase, del tutto eventuale, della riparazione non possa configurarsi come un procedimento incidentale o parallelo che si sovrappone a quello di cognizione: rispetto al procedimento penale sono diversi gli attori (non essendo, ad esempio, prevista la partecipazione del pubblico ministero) e lo stesso oggetto; non è prevista la presenza del difensore; non è richiesto alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilità dell’imputato, posto che il programma di giustizia riparativa non postula affatto l’accertamento di una responsabilità penale. In altri

svolte dal Giudice delle leggi non impediscono di riconoscere l'impugnabilità del diniego di accesso al programma riparativo: posto che, come statuito dalle Sezioni unite (e come riprenderemo *infra*, § 3.1), deve pur sempre essere riconosciuta natura giurisdizionale al provvedimento *ex art. 129-bis*, co. 3 c.p.p. L'orientamento suesposto (Cass., Sez. II, n. 65952/2023) omette, invero, di tenere in debita considerazione gli *effetti significativi* che l'eventuale esito riparativo può avere sul processo e sul trattamento sanzionatorio: effetti i quali rendono evidente la *voluntas legislatoris* di porre i programmi riparativi in relazione, anche diretta, con la vicenda giudiziaria penale.

Simile pronuncia muove dalle differenze - indubbe e notevoli - tra i due sistemi: cui sono sottese, a ben vedere, due diverse visioni del *fare giustizia*⁵¹, sulle quali pare opportuno soffermarsi, seppur brevemente.

Da un lato, il modello della giustizia punitiva, basato sul processo accusatorio, cui *non* ci si sottopone *per scelta*, che ha un esito correlato al de/cidere (tale, cioè, da *dividere*, seguendo l'etimologia del termine, tra colpevole e innocente, reo e vittima⁵²), si fonda (o si dovrebbe fondare) su prove tangibili, non lascia spazio per vissuti, sentimenti, emozioni, i quali, anzi, potrebbero inficiare l'attendibilità di qualsivoglia dichiarazione resa in sede processuale. Una giustizia, quella punitiva, da cui *ci si deve difendere* (tanto che la difesa legale è diritto costituzionalmente garantito) e nel cui contesto si ha il *diritto di non parlare* e financo di *mentire*⁵³, onde scongiurare l'auto-incriminazione. Una

termini, può concordarsi con chi osserva che la giustizia riparativa si configura come un *post factum* destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un'esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo. Invero, si tratta di attività extraprocessuale priva di carattere giurisdizionale: non a caso viene definita, normativamente, come un programma (e non come un procedimento, almeno nell'accezione processual-penalistica del termine), condotto da un soggetto - il mediatore - che non è chiamato in alcun modo a *ius dicere* e ha l'obiettivo del tutto diverso da quelli perseguiti nel procedimento penale, di "curare" le conseguenze derivanti dal reato».

⁵¹ Sul tema, cfr. MANNOZZI, *La riparazione: una giustizia senza toga?*, in *Criminalia*, 2024, 77 ss.

⁵² Cfr. MAZZUCATO, *Per una risposta democratica alle domande di giustizia: il compito appassionante della mediazione in ambito penale*, in *Ars Interpretandi. Mediazione ed ermeneutica*, 2004, 169.

⁵³ In merito, EUSEBI, *Dirsi qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo realmente rilevante per l'ordinamento giuridico?*, in *Criminalia*, 2010, 644, ha persuasivamente osservato: «Posto, in ogni caso, che vi è dialogo solo se la comunicazione si apre a profili di sincerità, ne deriva che il processo penale, in base alle sue caratteristiche attuali, resta un luogo di non verità sul piano dei rapporti umani. Da un lato, dunque, vi è la forte aspettativa che il processo ricostruisca la verità circa gli accadimenti criminosi verificatisi, dall'altro lato vi è la consapevolezza del fatto che, in esso, la verità non trova spazio quanto ai rapporti tra le parti coinvolte, né è possibile dar luogo, proprio per questo, a relazioni umane genuine. Ciò significa che il processo, fino a oggi, non ha rappresentato un luogo di rielaborazione degli illeciti commessi e ha offerto alla vittima, senza interrogarsi circa i suoi bisogni reali, solo l'entità della pena

giustizia che non può (e non vuole) *conoscere*⁵⁴ le persone di cui deciderà le sorti, per non contaminare le “immacolate” vesti dell'imparzialità⁵⁵. Una giustizia la cui risposta al reato è un mero corrispettivo, una condanna aritmeticamente *commisurata*, che pretende di *ridurre l'irriducibile* dimensione del reato - e tutte le questioni profondamente *umane* che esso apre - entro i confini della pena detentiva (o, in casi marginali, pecuniaria). Una giustizia incoerente⁵⁶, la quale, pur illudendosi di poter *ri-affermare il bene con il male* della pena, rimane, in realtà, *intrinsecamente ingiusta*. Dall'altro lato, il paradigma riparativo, fondato sull'adesione consensuale delle parti al programma: una giustizia che *non obbliga e non giudica, ma accoglie e accompagna* lungo il faticoso esodo dal male (subìto e agìto) per giungere, se non necessariamente al perdono, quantomeno al riconoscimento⁵⁷ e all'ascolto delle reciproche istanze⁵⁸. Una giustizia in cui il reo e la vittima⁵⁹ - che il modello

inflitta».

⁵⁴ Ci si riferisce al divieto, ex art. 220 c.p.p., di svolgere perizie sulla persona dell'imputato, nonché al ruolo del tutto marginale assegnato, nel processo penale, alla persona offesa.

⁵⁵ Sul rapporto tra il ruolo del giudice e quello del mediatore, v. MANNOZZI, *La riparazione: una giustizia senza toga?*, cit., 18.

⁵⁶ Cfr. sul punto EUSEBI, *Quale prevenzione dei reati? Abbandonare il paradigma della ritorsione e la centralità della pena detentiva*, in *Pedagogisti per la giustizia*, a cura di De Natale, Milano, 2004, 86, ove l'Autore afferma: «Se ogni reato implica in certa misura il disconoscimento della vittima come destinataria di un rapporto personale, potrebbe dirsi come un *tu*, e quindi la sua cosificazione funzionale a determinati interessi, ma in tal senso anche l'impoverimento della stessa identità di chi abbia agito in senso antigiusuridico, la risposta al reato deve aprire al recupero di rapporti fondati sulla responsabilizzazione e sul riconoscimento reciproco, e non riprodurre nei confronti dell'agente la dinamica di cosificazione che è propria del reato» (corsivo nel testo).

⁵⁷ In merito, Emmanuel Renault, come cit. da BOUCHARD, *Cura e giustizia dell'offesa ingiusta: riflessioni sulla riparazione*, in *www.questionegiustizia.it*, 25 luglio 2022, 12, osserva che «il sentimento, l'esperienza dell'ingiustizia contiene un potenziale emancipativo e normativo capace, se riconosciuta, di innescare una dinamica trasformativa».

⁵⁸ Risulta suggestiva, in proposito, la metafora di SALADINO, *La goccia d'ambra, come metafora dell'immutabile mondo delle vittime e dei cattivi "per sempre"*, in *Comprensione, non perdono. Esperienze concrete di giustizia riparativa. Il progetto Calabria riparativa, in sintesi*, a cura di Centro Calabrese di solidarietà ETS, Catanzaro, 2024, 2 ss. L'Autrice paragona le situazioni di stasi e crisi, inevitabilmente createsi in seguito al reato, a una «goccia d'ambra» che intrappola tanto l'autore quanto la vittima di reato.

⁵⁹ Sul punto, osserva GARAPON, *La via riparativa alla giustizia* (trad. it. di Cristiano Screm), Milano, 2026, 234 s., che la vittima «deve misurarsi con l'esperienza etica di un impedimento a essere e di un esilio dal mondo che il diritto è incapace di alleviare»: motivo per cui «la scommessa della giustizia riparativa» consiste nel «restituire la vittima allo scorrere della vita, nel reintegrarla nel mondo e nel riconciliarla con sé stessa. Il *modus operandi* non procede più prevalentemente attraverso l'applicazione di norme esterne, ma attraverso incontri e un'elaborazione che è indissolubilmente individuale e collettiva».

punitivo vorrebbe tenere separati⁶⁰ – s’incontrano, onde dar voce, con l’ausilio di un terzo *equi-prossimo*⁶¹, a emozioni, sentimenti e vissuti in un inedito spazio di ricomposizione dei legami spezzati dal reato. Una giustizia, dunque, che dinanzi al reato – un fatto umano, e, in quanto tale, irrimediabilmente *complesso* – propone un *percorso*, altrettanto complesso, *di riconciliazione*: volto a *comprendere, più che a de-cidere*⁶², senza la pretesa di acquietare tutte le istanze scaturenti dalla vicenda criminale, ma con l’ambizione di dedicare alle stesse uno spazio di ascolto *libero*.

L’ineliminabile distanza assiologica esistente tra i due paradigmi non costituisce, tuttavia, valido motivo per rinunciare a rendere accessibili i neo-introdotti percorsi riparativi: se è vero che agli stessi non si può attribuire natura giurisdizionale, né il compito di sostituire *in toto* il processo penale⁶³, è però innegabile, del resto, che una sempre più diffusa sensibilità giuridica muove verso l’esigenza di un’integrazione fra il modello punitivo e quello riparativo⁶⁴, se non altro per sopperire alle carenze del primo nel fornire una risposta esaustiva alle questioni nascenti dal reato.

Un secondo orientamento, elaborato da Cass., Sez. III, 27 agosto 2024, n. 33152⁶⁵, ha ritenuto che l’ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai

⁶⁰ Sull’esigenza di recuperare l’ideale fondativo della fraternità e di avvicinare, piuttosto che dividere, ciò che il reato ha separato, v. EUSEBI, *La fraternità ferita: colpa, pena, giustizia riparativa*, in *Il populismo penale oggi. Dal “crocifiggilo” al “buttate via le chiavi”*, a cura di Valori, Roma, 2018, 23-45.

⁶¹ Se l’imparzialità e la terzietà dell’organo giudicante, nel sistema punitivo classico, sono visti quale ineludibile garanzia per le parti, che si trovano al cospetto di un soggetto equi-distante da loro, nella giustizia riparativa i mediatori che accompagnano il percorso sono equi-prossimi alle parti, cioè vicini tanto all’autore dell’offesa quanto alla vittima. L’equiprossimità è individuata, altresì, tra i criteri della legge delega (L. 27 settembre 2021, n. 134), all’art. 1, co. 18 lett. f).

⁶² L’antinomia tra decidere e comprendere è mutuata da EUSEBI, *Teoria ed empiria della prevenzione generale*, in *Criminalia*, 2023, 151, ove l’Autore afferma: «di fronte all’interrogativo su ciò che è bene e su ciò che è giusto non si tratta di decidere, ma di comprendere».

⁶³ Ferme, soltanto, le eccezioni descritte al § 1, concernenti (a) la rilevanza indiretta dei programmi al fine di escludere la condanna quando siano inseriti in un percorso di messa alla prova (v. art. 464-*bis*, co. 5, lett. c),c.p.p.), così da contribuire al possibile effetto estintivo del reato che quest’ultima può produrre, e (b) il rilievo dell’esito riparativo ai fini della non presentazione, o remissione, della querela (v. artt. 44, co. 3 d.lgs. n. 150/2022 e 152, co. 3 n. 2 c.p.) per i reati perseguibili a querela.

⁶⁴ Ne è prova la proliferazione di letteratura in materia di giustizia riparativa, di recente arricchita anche da manualistica: v., esemplificativamente, MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit.

⁶⁵ A tale prospettiva ermeneutica hanno aderito anche Cass., Sez. III, 11 giugno 2024, n. 41718; Cass., Sez. I, 21 novembre 2024, n. 8400; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2024, n. 7266 e Cass., Sez. II, 14 febbraio 2025, n. 9220.

programmi, se emessa durante gli atti preliminari o nel corso del dibattimento, possa essere impugnata congiuntamente alla sentenza, a condizione che (i) la richiesta pervenga dall'imputato e (ii) abbia a oggetto reati perseguibili a querela rimettibile.

Anche tale impostazione, come quella precedentemente esposta, esclude, dunque, l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza. Nondimeno, muovendo dall'art. 586 c.p.p.⁶⁶, la pronuncia richiamata sostiene che l'ordinanza risulterebbe impugnabile qualora le determinazioni ivi ricomprese abbiano un'influenza giuridicamente rilevante sul contenuto della sentenza. Ma in materia di giustizia riparativa, secondo il Collegio, tale influenza sussisterebbe solo quando il procedimento ha per oggetto reati procedibili a querela rimettibile: si tratta, infatti, dell'unico caso in cui il giudice può disporre la sospensione del processo – per un massimo di centottanta giorni e in presenza di richiesta dell'imputato – onde consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa⁶⁷. Negli altri casi, ad avviso della Corte, il diniego di accesso ai programmi esplicherebbe sulla decisione di merito un'influenza «meramente eventuale, quale elemento di una fattispecie più complessa, integrata solo al verificarsi di ulteriori fatti del tutto estranei e indipendenti dal procedimento penale e dal suo svolgimento»⁶⁸. A supporto di tale interpretazione il Collegio osserva, inoltre, che il semplice avvio del programma di giustizia riparativa non produrrebbe effetto alcuno sul trattamento sanzionatorio, poiché la legge, tanto ai fini dell'art. 133 c.p., quanto per l'applicazione dell'attenuante ex art. 62, n. 6 c.p., attribuisce rilievo solo all'esito riparativo.

Simili affermazioni operano, invero, una lettura (indebitamente) restrittiva dell'art. 58 d.lgs. n. 150/2022⁶⁹, il quale, in realtà, identifica lo svolgimento del programma e l'esito riparativo come elementi da valutare *congiuntamente*: ammettendo, a nostro parere, la possibilità che il giudice, nelle determinazioni

⁶⁶ Ai sensi del quale le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento e diverse da quelle in materia di libertà personale possono essere impuginate solo unitamente alla sentenza.

⁶⁷ Così dispone, infatti, l'art. 129-bis, co. 4 c.p.p.: «Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».

⁶⁸ Cass., Sez. III, n. 33152/2024, pp. 5-6.

⁶⁹ Ai sensi del quale «L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo».

di propria competenza, valorizzi anche la sola effettuazione di un programma che non abbia avuto esito riparativo. D'altronde, se così non fosse, s'introdurrebbe una disparità di trattamento nei riguardi di quelle situazioni in cui il mancato esito riparativo non sia imputabile alla persona indicata come autore dell'offesa: sul punto si è di recente pronunciata la citata Cass., Sez. III, n. 40791/2025. Come anticipato, la Suprema corte - operando un'interpretazione estensiva dell'art. 58 d.lgs. n. 150/2022 - ha riconosciuto la necessità, tanto ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., quanto ai fini della valutazione ex art. 133 c.p., di dare rilievo non solo al programma conclusosi con esito riparativo, ma altresì al programma in cui l'esito riparativo non sia stato raggiunto per cause indipendenti dalla volontà della persona indicata come offensore⁷⁰.

A ogni modo, se anche ritenessimo che solo l'esito riparativo può influire sul trattamento sanzionatorio, dovremmo comunque affermare la necessità, affinché tale esito *ci sia*, di assicurare, secondo l'ispirazione universalistica della riforma, che tutti, in qualunque stato e grado del processo e indipendentemente dal reato commesso⁷¹, possano accedere ai programmi riparativi. Esigenza, questa, il cui soddisfacimento risulterebbe frustrato dall'impossibilità di impugnare il diniego di accesso ai programmi stessi.

È importante ricordare, in merito alla natura dell'esito riparativo, che la diversità ontologica tra il paradigma riparativo e quello punitivo si riverbera anche sul piano semantico: se nel linguaggio processuale classico le condotte riparatorie⁷² hanno una connotazione prettamente materiale (restitutoria, risarcitoria, ecc.), per la giustizia riparativa l'esito riparativo può essere *materiale*⁷³ o *simbolico*⁷⁴. L'art. 42, co. 1, lett. e) d.lgs. n. 150/2022 definisce infatti come esito riparativo «qualunque accordo, risultante dal programma di

⁷⁰ Queste le considerazioni svolte, come già osservato *supra* (§ 1), in Cass., Sez. III, n. 40791/2025, § 1.3.4.

⁷¹ Salva la succitata preclusione relativa ai detenuti in regime penitenziario di cui all'art. 41-*bis* ord. penit., introdotta con d.l. n. 92/2024, conv. in L. n. 112/2024.

⁷² Cfr. art. 162-*ter* c.p.

⁷³ Ai sensi dell'art. 56, co. 3 d.lgs. n. 150/2022, l'esito materiale ricomprende il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.

⁷⁴ Ai sensi dell'art. 56, co. 2 d.lgs. n. 150/2022, l'esito simbolico può consistere in scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.

giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e *idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti*» (corsivi nostri). Ciò da cui si evince che esiti palesemente sproporzionati a svantaggio di una delle parti coinvolte, o di natura manifestamente ritorsivo-vendicativa, non potranno mai essere considerati “riparativi”.

Del resto, deve evitarsi di trasmettere il messaggio che, ai fini penali, rilevi *unicamente* il raggiungimento di un esito riparativo materialmente inteso, gravando con ciò il percorso di *restorative justice* dell'onere di dover necessariamente *produrre un risultato patrimonialmente tangibile*: altrimenti, si rischierebbe di creare terreno fertile per una percezione in chiave ritorsiva della giustizia riparativa – quando invece, come persuasivamente affermato, essa «mira a salvare, piuttosto che a sconfiggere»⁷⁵.

In adesione al suesposto orientamento di Cass., Sez. III, n. 33152/2024, la successiva Cass., Sez. I, 28 febbraio 2025, n. 8400 ha affermato, inoltre, che il modello riparativo perseguirebbe un obiettivo *slegato dai fini del processo penale*, in quanto mirante alla ricomposizione della frattura prodotta dall'illecito, «prescindendo da una correlazione con la pena»⁷⁶. Il medesimo Collegio, inoltre, osserva che nulla impedirebbe all'interessato di attivarsi autonomamente per accedere al programma di giustizia riparativa: risultando, di conseguenza, non necessario l'intervento giudiziale onde addivenire ai potenziali esiti *in bonam partem* (assunto, questo, che non corrisponde, come vedremo, alla lettura data dalle Sezioni unite all'art. 129-*bis* c.p.p.). Secondo Cass., Sez. III, n. 33152/2024, il giudice rivestirebbe, ai sensi dell'art. 129-*bis* c.p.p., un ruolo propulsivo di carattere extraprocessuale: in quanto egli sarebbe chiamato a svolgere una mera *funzione di indirizzo*, per le parti, verso un obiettivo di ricomposizione comunitaria (dall'orizzonte ben più ampio, quindi, della risposta sanzionatoria), privo di riflessi immediati sul processo, ma pur sempre rilevante sul piano rieducativo.

L'orientamento proposto dalle due pronunce sopracitate ha avuto il merito, comunque, di operare una prima, timida apertura verso l'integrazione tra gli strumenti di tutela propri del procedimento penale (segnatamente, in questo caso, il rimedio impugnatorio) e i programmi riparativi. Del pari, tale

⁷⁵ Così EUSEBI, *La fraternità ferita: colpa, pena, giustizia riparativa*, cit., 37.

⁷⁶ *Ibidem*.

impostazione ha meritoriamente riconosciuto la *restorative justice* come istituto atto a perseguire un *fine ulteriore* rispetto all'accertamento processualistico: ma proprio su tale potenzialità "additiva" si fonderebbe, secondo la Suprema corte, l'ineliminabile estraneità del paradigma riparativo rispetto alla vicenda penale giuridicamente intesa (salvo il predetto caso di reati procedibili a querela soggetta a remissione).

In proposito, tuttavia, preme osservare che l'esistenza di una disciplina organica in materia di giustizia riparativa risponde proprio all'esigenza di garantire, collocandoli in un preciso alveo normativo, degli spazi *effettivi* di interazione tra i due sistemi, in adesione agli *standard* internazionali e in continuità con il fondamento stesso della giustizia riparativa⁷⁷.

Né appare persuasivo il riferimento alla sospensione del processo: il fatto che lo svolgimento del percorso riparativo sospenda l'*iter* giurisdizionale solo in talune ipotesi non vale a negare *ab origine* l'influenza che simile percorso può avere sugli esiti di merito. Accogliere siffatta interpretazione, peraltro, introdurrebbe una disparità di trattamento nell'accesso ai programmi, accordando maggior tutela ai casi in cui l'esito riparativo conduca all'estinzione del reato⁷⁸: e ciò, ancora, in palese contrasto con i principi cardine della *restorative justice*⁷⁹.

Il terzo degli orientamenti cui s'è fatto riferimento, adottato da Cass., Sez. V, 26 novembre 2024, n. 131⁸⁰, ha riconosciuto la ricorribilità per cassazione, unitamente alla sentenza che conclude il giudizio, dell'ordinanza che nega l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, senza alcuna distinzione circa il regime di procedibilità del reato oggetto d'imputazione.

⁷⁷ Cfr., in particolare, l'art. 43, co. 4, e l'art. 44, co. 1 d.lgs. n. 150/2022, i quali dispongono, rispettivamente, che «L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è *sempre favorito, senza discriminazioni* e nel rispetto della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma» e che «I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili *senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità*» (corsivi nostri).

⁷⁸ Ci si riferisce all'ipotesi in cui l'esito riparativo valga quale remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152, co. 3 n. 2 c.p.

⁷⁹ In particolare, i precitati artt. 43, co. 4, e 44, co. 1 d.lgs. n. 150/2022.

⁸⁰ A tale orientamento hanno aderito anche Sez. V, n. 646 del 6 dicembre 2023 e, di recente, Sez. III, ud. 26 febbraio 2025, notizia di decisione n. 3/2025. In quest'ultima pronuncia la Corte ha altresì precisato che colui che impugna il provvedimento è tenuto a «dedurre contestualmente l'interesse alla attenuazione del trattamento sanzionatorio, come possibile conseguenza dell'esito del programma di giustizia riparativa».

In particolare, la Corte ravvisa nell'ordinanza pronunciata *ex art. 129-bis c.p.p.* una delle novità più rilevanti della riforma c.d. Cartabia, in grado di mettere in dialogo il processo tradizionale e il programma riparativo in una fase - quella di cognizione - cui la *restorative justice* è sempre rimasta estranea, e ne riconosce altresì la natura endo-procedimentale: secondo il Collegio, escluderne l'impugnazione violerebbe dunque i principi del processo penale, le fonti internazionali⁸¹ e l'art. 44 d.lgs. n. 150/2022⁸². La Cassazione osserva, poi, che il legislatore riconosce, proprio e solo per i reati procedibili a querela rimettibile, la possibilità di avviare il programma *prima* dell'attivazione della giustizia "tradizionale": mentre, per i reati perseguibili d'ufficio, il processo penale costituisce *l'unica sede* in cui le parti possono conoscere la possibilità di accedere al percorso riparativo. Così che limitare l'impugnabilità del diniego alle sole ipotesi di querela rimettibile pregiudicherebbe proprio coloro i quali possono accedere ai programmi riparativi soltanto entro i confini dell'*iter* processuale classico.

Simile impostazione, nell'aprire il più ampio spazio possibile all'interazione - delineata dal d.lgs. n. 150/2022 - tra il sistema penale e i programmi riparativi, pare, in effetti, l'unica in grado di attagliarsi all'apparato valoriale e giuridico che ha guidato l'evoluzione della *restorative justice*, e sulla cui base è auspicabile possa fondarsi un complessivo ripensamento degli strumenti di giustizia penale. In essa risiede, dunque, la soluzione maggiormente persuasiva - tra quelle adottate dalla Suprema corte prima della pronuncia a Sezioni unite - al quesito circa l'impugnabilità dell'ordinanza che neghi l'accesso ai programmi riparativi.

Nondimeno, anche accedendo a questa terza tesi, rimarrebbe l'esigenza di chiarire alcuni punti: segnatamente, come e in che misura l'accoglimento dell'impugnazione incida sul provvedimento decisorio, quali vizi possano

⁸¹ Segnatamente, con la Raccomandazione del Comitato dei ministri degli Stati membri del consiglio d'Europa CM/Rec(2018)8, il cui § 23 afferma che «Le parti dovrebbero essere informate e avere accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci».

⁸² Ai sensi del quale «I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta».

essere denunciati, come declinare i parametri cui il giudice (o il pubblico ministero nella fase investigativa) deve attenersi nel provvedere sulla richiesta di accesso a un programma riparativo, quale sia il regime dell'impugnazione e quali le conseguenze della sua fondatezza.

Ritenendo, dunque, che la soluzione del contrasto interpretativo sopra delineato rilevasse ai fini decisori nell'ambito del procedimento R.G.N. 4108/2025⁸³, la Quinta sezione della Suprema corte, nel marzo 2025, rimetteva il ricorso alle Sezioni unite, con riguardo alla seguente questione: «Se, per quali motivi e in quali ipotesi sia ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice del merito rigetta la richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa di riferimento per l'avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-*bis* c.p.p.»⁸⁴.

3. *La conseguita legittimazione dei programmi di giustizia riparativa come elemento del sistema penale.* Con pronuncia depositata il 9 febbraio 2026, n. 5166, le Sezioni unite hanno sancito l'impugnabilità dell'ordinanza che nega l'accesso ai programmi riparativi, per tale via valorizzando il rilievo sistematico, nell'ordinamento penale italiano, della disciplina organica in materia di giustizia riparativa.

In particolare, il Collegio, pur riconoscendo nella *restorative justice* un percorso parallelo e autonomo rispetto al processo, inidoneo a incidere sull'accertamento della responsabilità penale, ravvisa nel paradigma riparativo un «valore aggiunto»⁸⁵ suscettibile di favorire la riparazione del danno, la responsabilizzazione dell'autore e la prevenzione della recidiva.

Le Sezioni unite affermano, infatti, che il modello riparativo, nel porre al centro della vicenda criminale le persone coinvolte e nel facilitare la comprensione del disvalore di quanto accaduto, risulta «del tutto coerente con il volto costituzionale della pena, umana nei contenuti e tesa alla rieducazione del reo»⁸⁶, nonché idoneo a «promuovere una giustizia che *non rinuncia alla*

⁸³ In particolare, come accennato, il ricorrente lamentava, quale unica doglianza avverso la sentenza di appello, l'omessa pronuncia del giudice di merito sull'istanza di accesso al programma di giustizia riparativa.

⁸⁴ Cfr. Cass., Sez. V, 15 aprile 2025, ord. n. 14833.

⁸⁵ Cass., Sez. un., 9 febbraio 2026, n. 5166, p. 8.

⁸⁶ *Ibidem*, ove la Corte afferma altresì: «L'incontro dialogico tra l'autore del reato e la vittima, o anche con esponenti della collettività, realizzato attraverso il percorso riparativo scandito dai mediatori, può, infatti, rivelarsi un concreto strumento di attuazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.: la comprensione da

legalità, ma la rafforza, ricostruendo legami e promuovendo la pacificazione sociale»⁸⁷ (corsivo nostro). Affermazioni, queste ultime, in grado di tacitare i già menzionati scetticismi che rinvergono nei programmi riparativi un rischio per la tenuta delle garanzie processual-penalistiche.

Diversamente dai primi due orientamenti formati in seno alla Cassazione, dunque, la pronuncia a Sezioni unite ravvisa nel “valore aggiunto” della giustizia riparativa il basamento di un dialogo virtuoso – non solo lecito, ma auspicabile – tra la giustizia riparativa e il sistema penale: un *novum* la cui estraneità al paradigma punitivo non è, quindi, motivo per giustificare l’impermeabilità del processo penale alle istanze riparative, bensì costituisce l’occasione per un (necessario) rinnovamento dello stesso.

Appare significativo, del resto, che concetti quali la “ricostruzione dei legami” e la promozione della “pacificazione sociale” siano valorizzati dalla più alta composizione del Giudice di legittimità, competente a conoscere delle questioni di “puro diritto”: le Sezioni unite, in tal modo, aprono le porte del processo penale alla natura intrinsecamente *umana* del reato, il cui primo esito è, invero, la *frattura di rapporti sociali*. Così che viene riconosciuta, anche in giurisprudenza, l’insufficienza del modello processuale classico ad affrontare compiutamente le conseguenze (*umane, prima ancora che giuridiche*) del fatto penalmente illecito.

Merita osservare, in proposito, che il ruolo tradizionalmente associato al processo, anche ai fini preventivi, è unicamente collegato alla condanna. Mentre ciò che andrebbe valorizzato, invece, è la capacità dell’accertamento processuale – pur ridotta dall’impossibilità di studiare la personalità dell’imputato ai sensi dell’art. 220 c.p.p. – di cogliere verità sui contesti materiali, umani e relazionali antecedenti al reato⁸⁸: è a partire da questi “frammenti di realtà”, infatti, che dovrebbe costruirsi una risposta sanzionatoria progettuale (l’unica davvero efficace ai fini preventivi).

Nel ricostruire i fondamenti giustificativi della propria determinazione, il Collegio prende le mosse da un primo quesito: ovvero se, avviato il

parte dell’autore del reato del nocimento cagionato per le proprie condotte ne consente la responsabilizzazione e, quindi, la risocializzazione, mentre la riconciliazione con la vittima del reato determina un effetto di pacificazione sociale, prevenendo il rischio di recidiva e favorendo, indirettamente, la deflazione processuale».

⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸ EUSEBI, *Teoria ed empiria della prevenzione generale*, cit., 13.

procedimento penale, un programma di giustizia riparativa possa essere attivato indipendentemente da una decisione dell'autorità giudiziaria.

Tale possibilità, infatti, pur non regolamentata per via legislativa, era stata individuata da Cass., Sez. I, n. 8400/2025 – come s'è visto *supra* – quale conferma circa la non impugnabilità di un eventuale diniego, ove il processo avesse a oggetto reati procedibili d'ufficio o a querela non rimettibile. Ebbene, nel combinato disposto degli artt. 44, co. 2 e 3 d.lgs. n. 150/2022 e 129-*bis* c.p.p. le Sezioni unite ravvisano una solida base testuale per sostenere l'impossibilità di attivare un programma di giustizia riparativa, una volta avviato il procedimento penale, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, cui viene dunque attribuito il ruolo di «garante del contatto»⁸⁹ tra i due sistemi⁹⁰. Se, dunque, nella fase endo-processuale spetta al giudice autorizzare l'accesso al programma riparativo, secondo la Corte *l'attività di verifica circa i presupposti* necessari per inviare le parti a un Centro di giustizia riparativa e, in seguito, *la valutazione degli effetti giuridici* del programma sul procedimento o sull'esecuzione penale, *hanno natura giurisdizionale*.

Simile impostazione, ad avviso del Supremo collegio, non smentisce quanto asserito dalla già menzionata Corte cost. n. 128/2025 circa la natura non giurisdizionale del programma di giustizia riparativa⁹¹: natura giurisdizionale,

⁸⁹ Cass., Sez. un., n. 5166/2026, p. 11.

⁹⁰ Le Sezioni unite traggono un'ulteriore conferma di tale assunto dalla già citata Raccomandazione CM/Rec(2018)8, il cui paragrafo 22 segnala come prioritaria l'individuazione di linee di indirizzo che guidino le procedure di invio dei casi alla giustizia riparativa: il che, secondo il Collegio, data l'espressa intenzione del legislatore di conformarsi alle fonti internazionali in materia, costituisce segnale inequivoco della necessità di interpretare l'art. 129-*bis* c.p.p. come tipizzazione dell'*iter* per l'innesto di un percorso riparativo in un procedimento penale già avviato. Analoghe considerazioni vengono desunte direttamente dalla Relazione illustrativa del d.lgs. n. 150/2022, p. 577, ove si afferma che, quando è in corso un procedimento penale, spetta all'autorità giudiziaria «aprire le porte allo svolgimento di un programma di giustizia riparativa alle parti che ne abbiano interesse».

⁹¹ La Corte costituzionale ha rilevato, in proposito, che «la giustizia riparativa si configura come un *post factum* destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un'esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo. [...] Si tratta di attività *extra* processuale priva di carattere giurisdizionale: non a caso viene definita, normativamente, come un programma (e non come un procedimento, almeno nell'accezione processual-penalistica del termine), condotto da un soggetto – il mediatore – che non è chiamato in alcun modo a *ius dicere* e ha l'obiettivo del tutto diverso da quelli perseguiti nel procedimento penale, di “curare” le conseguenze derivanti dal reato. [...] Proprio la morfologia della giustizia riparativa e il profilo relativo al rapporto di alternatività/complementarietà rispetto alla giustizia penale comporta che la fase, del tutto eventuale, della riparazione non possa configurarsi come un procedimento incidentale o parallelo che si sovrappone a quello di cognizione: rispetto al procedimento penale sono diversi gli attori (non essendo, ad esempio, prevista la partecipazione del pubblico

precisano le Sezioni unite, che deve però essere riconosciuta alla *decisione* con cui l'autorità giudiziaria *autorizza o meno le parti del procedimento penale ad accedere al programma riparativo*. Se di decisione giurisdizionale si tratta, proseguono le Sezioni unite, deve allora riconoscersi l'impugnabilità della stessa, nel caso in cui assuma contenuto negativo: e ciò anche in assenza di una specifica norma che disponga in tal senso⁹².

In un passaggio particolarmente significativo, inoltre, la Corte afferma che negare l'impugnabilità del diniego contrasterebbe non solo con gli obiettivi perseguiti mediante l'introduzione della *restorative justice* nel sistema penale italiano, bensì con lo stesso finalismo rieducativo della pena e la complessiva ragionevolezza dell'ordinamento, impedendo all'interessato di opporsi a una decisione giudiziaria che, arbitrariamente o immotivatamente, gli precluda l'accesso a un istituto in astratto produttivo di effetti *in bonam partem*⁹³.

Di talché viene qui affermato ciò che prima s'era detto solo in dottrina⁹⁴: ovvero che precludere od ostacolare l'accesso ai programmi riparativi senza fondate

ministro) e lo stesso oggetto; non è prevista la presenza del difensore; non è richiesto alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilità dell'imputato, posto che il programma di giustizia riparativa non postula affatto l'accertamento di una responsabilità penale».

⁹² Simile conclusione, rileva il Collegio, attua quei principi internazionali ed europei, cui la riforma c.d. Cartabia ha inteso dare attuazione in ottemperanza al criterio di delega di cui all'art. 1, co. 18 lett. a) L. 27 settembre 2021, n. 134 e, in particolare, la citata Raccomandazione CM/Rec(2018)8, la quale prevede, al paragrafo 23, (i) la necessità di applicare le garanzie processuali vigenti nel sistema penale alla giustizia riparativa e (ii) l'esigenza di assicurare alle parti procedure di reclamo chiare ed efficaci.

⁹³ Così si esprime Cass., Sez. un., n. 5166/2026 al § 6.3: «La connessione istituita dalla disciplina organica della giustizia riparativa tra le attività giurisdizionali di autorizzazione all'accesso ad un programma di giustizia riparativa e di successiva valutazione del relativo svolgimento, anche ai soli fini della determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato, offre, dunque, il fondamento logico e sistematico all'impugnabilità del diniego di accesso alla giustizia riparativa. Se, infatti, solo all'autorità giudiziaria compete di "aprire le porte" della camera riparativa e, poi, di valutare lo svolgimento del percorso ivi compiuto e "anche ai fini dell'art. 133 c.p., l'eventuale esito riparativo" (art. 58 d.lgs. n. 150/2022), sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'inserimento della giustizia riparativa nel sistema penale, con il finalismo rieducativo assegnato dalla Costituzione alla pena e con la complessiva ragionevolezza del sistema stesso negare a chi vi abbia interesse di opporsi ad una decisione giudiziaria che immotivatamente o arbitrariamente gli precluda l'opportunità di giovare di un programma suscettibile di riverberare i propri effetti favorevoli nello stesso procedimento penale».

⁹⁴ *Ex multis*, VIGANÒ, *Verità e giustizia riparativa*, in www.sistemapenale.it, 20 settembre 2024, 15; MATTEVI, *La rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa: il ruolo della vittima*, in *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, a cura di Menghini-Mattevi, Napoli, 2022, 71; PALAZZO, *Giustizia riparativa e diritto penale*, cit., 38: «la riparazione [...] può costituire uno dei tanti mezzi per rieducare nella misura in cui il confronto del reo con la vittima possa facilitare il processo di auto-responsabilizzazione del primo, l'assunzione dunque della consapevolezza del male cagionato e di

ragioni potrebbe indebitamente pregiudicare la finalità rieducativa della pena. Detto altrimenti: che l'accesso ai percorsi di *restorative justice* ha valenza sistematica, al pari degli altri istituti volti a flessibilizzare l'esecuzione della sanzione penale, onde garantirne la rispondenza ai principi costituzionali.

In merito si rende necessaria, peraltro, una precisazione: occorre non identificare il finalismo rieducativo della pena con lo svolgimento di un percorso di giustizia riparativa⁹⁵. L'avvio di un tale programma è circostanza del tutto eventuale, rimessa alla libera e consensuale adesione delle parti, ma dipendente, in larga parte, da fattori contingenti, estranei alla volontà dell'autore di reato: esso, dunque, non potrebbe mai costituire, nemmeno implicitamente, oggetto di obblighi⁹⁶.

Considerare "rieducato" o "rieducabile" soltanto chi abbia voluto e potuto accedere a siffatto programma, pertanto, imporrebbe al reo un onere che – per sua natura – non può essere frutto di coercizione e che, comunque, non dipende solo dalla sua volontà. Non solo: simile interpretazione renderebbe irrilevante l'impegno profuso dall'imputato o dal condannato al di fuori di un programma riparativo, ma pur sempre orientato alla propria risocializzazione. Il che comporterebbe esiti *in malam partem* sul *quantum* della sanzione irrogata in sede di condanna e sull'accesso ai c.d. benefici penitenziari⁹⁷ (dipendente, com'è ben noto, dai "progressi" del condannato nel percorso trattamentale). Si andrebbe, così, a falsare il significato della riforma stessa, la quale, da strumento d'innovazione, diverrebbe il segno di un arretramento del sistema sanzionatorio nel suo complesso⁹⁸: emarginando il rilievo degli altri istituti orientati a finalità rieducative⁹⁹.

conseguenza di una maggiore adesione ai valori e ai precetti sociali».

⁹⁵ In merito, v. FIANDACA, *Punizione*, Bologna, 2024, 93 ss.

⁹⁶ Sul punto, cfr. MENGHINI, *Revisione critica, percorsi di giustizia riparativa e rieducazione*, in *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., 211 ss.

⁹⁷ EUSEBI, *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il d.lgs. n. 150/2022*, in *www.sistemapenale.it*, 10 aprile 2024, 13-14.

⁹⁸ Va considerato, in proposito, il rischio di una disparità di trattamento tra i condannati, ove si attribuisse esclusivo rilievo, ai fini risocializzativi, allo svolgimento di un programma di giustizia riparativa: attesa la differente capacità degli stessi, in base alle loro condizioni personali, di realizzare significativi atti di riparazione. In tal senso, v. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale*, Torino, 2025, 124; FIANDACA, *Punire*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, a cura di Piergallini-Mannozi-Sotis *et al.*, Milano, 2022, 1781 ss.

⁹⁹ Sul tema v. anche EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, cit., 9-11.

Né, viceversa, il compimento di un programma riparativo dev'essere considerato, per sé solo, idoneo a esaurire l'*offerta* rieducativa¹⁰⁰, la quale – com'è noto – impegna l'ordinamento in tutte le fasi della vicenda penale¹⁰¹, atteso il ruolo centrale da attribuire, nel nostro sistema, all'art. 27, co. 3 Cost. In altri termini: l'esistenza dei programmi di giustizia riparativa non vale a esimere le istituzioni dall'impegno – troppo spesso disatteso – volto a garantire al condannato l'accesso a una sanzione rieducativa nei contenuti, prima ancora che nei fini. Ferma restando, chiaramente, la natura non coercibile dell'esito rieducativo: il quale non può che costituire il risultato di una libera scelta orientata, *pro-futuro*, alla tenuta di condotte conformi a legalità.

Il secondo quesito affrontato dalle Sezioni unite concerne gli eventuali limiti da apporre all'impugnabilità dell'ordinanza: segnatamente, se la stessa sia da riferirsi ai soli casi di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, come ritenuto dal secondo orientamento di cui s'è detto, ovvero se prescinda, in realtà, dal regime di procedibilità del reato, come invece sostenuto dalla terza impostazione assunta dalla Cassazione.

In particolare, la pronuncia a Sezioni unite smentisce la tesi “intermedia” prospettata al precedente § 2.2, affermando che il meccanismo sospensivo di cui all'art. 129-*bis*, co. 4 c.p.p. si giustifica unicamente in virtù del principio di ragionevole durata del processo: tale previsione, dunque, non esclude che il programma riparativo possa influire in maniera giuridicamente significativa sull'esito del processo anche per le fattispecie perseguibili d'ufficio o a querela

¹⁰⁰ In proposito, cfr. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., 125, ove l'Autore osserva come il successo della giustizia riparativa in sede penitenziaria si ponga in continuità con politiche pubbliche sempre meno disponibili a investire risorse economiche e umane nella rieducazione: in particolare, vi sarebbe una contiguità causale tra il diffondersi della giustizia riparativa e la tendenza a osteggiare l'accesso al lavoro retribuito sul territorio.

¹⁰¹ Si rammentino, in proposito, le importantissime affermazioni svolte dalla Consulta con sentenza del 2 luglio 1990, n. 313, secondo cui la necessità costituzionale che la pena tenda alla rieducazione, «lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue». In quest'ottica, il verbo “tendere” rappresenta solo «la presa d'atto della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità e l'adesione di fatto del destinatario al processo di rieducazione». Quindi, deve essere «esplicitamente ribadito che il precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie», poiché «se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto».

non rimettibile. Conferma di tale assunto viene rinvenuta dalla Corte nell'art. 58 d.lgs. n. 150/2022, il quale, come s'è visto, attribuisce unicamente rilievo, nelle valutazioni dell'autorità giudiziaria, allo svolgimento del programma e all'eventuale esito riparativo: questi essendo, pertanto, i soli fattori suscettibili di impattare sensibilmente, in materia di *restorative justice*, sull'esito del processo.

Le argomentazioni spese sul punto dalle Sezioni unite hanno il pregio di fondarsi non su mere valutazioni circa l'urgenza di ampliare il novero delle strategie di gestione del reato, bensì su precisi dati normativi: la Corte promuove, infatti, una lettura della riforma pienamente integrata con l'apparato processual-penalistico già esistente.

Risulta di grande rilievo, inoltre, il passaggio argomentativo in cui il Supremo collegio individua nella posizione soggettiva del richiedente un vero e proprio *diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa*¹⁰²: tutelabile, in quanto tale, mediante gli strumenti ordinariamente disponibili in ambito processuale, tra cui, in particolare, il rimedio impugnatorio, la cui limitazione inficerebbe la garanzia di un *ricorso effettivo*, necessario per opporsi alle eventuali violazioni di tale diritto. Si tratta, invero, di un riconoscimento senza precedenti, non rinvenibile nemmeno nel testo della riforma c.d. Cartabia, la quale identifica espressamente come diritti delle parti solo quello all'informazione (da parte dell'autorità giudiziaria, circa la possibilità di accedere ai programmi, e da parte del mediatore, all'inizio del programma) e quello all'assistenza linguistica per tutta la durata del percorso riparativo. Da simile accreditamento discende, in capo alle istituzioni, l'impegno volto a garantire un accesso egualitario, per tutti i cittadini, ai programmi e, altresì, alla rimozione degli eventuali ostacoli riscontrabili nell'esercizio di tale diritto, ai sensi del più ampio principio di cui all'art. 3, co. 2 Cost.

L'ultima questione affrontata dalle Sezioni unite concerne le modalità di impugnazione del diniego di accesso al programma: preliminarmente, il Collegio ricostruisce le valutazioni rimesse al giudice chiamato a pronunciarsi sull'istanza di invio a un Centro per la giustizia riparativa. I criteri orientativi consistono, *ex art. 129-bis*, co. 3 c.p.p., nell'utilità del programma alla risoluzione delle questioni nascenti da reato e nell'assenza di un pericolo

¹⁰² Cfr. Cass., Sez. un., n. 5166/2026, § 7.3.

concreto, derivante dallo svolgimento del programma, per gli interessati o per l'acquisizione della prova.

Quanto all'utilità, la Corte configura il relativo giudizio nei termini di una valutazione circa l'idoneità del programma *a ricucire lo strappo relazionale* causato dal reato, nonché al raggiungimento di un esito riparativo. Ad avviso delle Sezioni unite, non potrà attribuirsi rilievo, a tal fine, né all'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato (si violerebbe, altrimenti, il principio di presunzione d'innocenza), né alla gravità del fatto o alla pericolosità del soggetto o, tantomeno, alla disponibilità della persona offesa¹⁰³.

Con un linguaggio ben distante dal terreno in cui tradizionalmente si esplicano le valutazioni giudiziali, il Collegio pare, anche qui, allargare gli orizzonti del processo penale, ammettendo che vi sia spazio, in tale sede, per valutazioni di carattere *umano-relazionale* e non strettamente *giuridico-fattuale*. Simile apertura potrebbe incoraggiare, come in parte è avvenuto con il procedimento applicativo delle pene sostitutive di cui all'art. 545-*bis* c.p.p.¹⁰⁴, un'evoluzione nel ruolo del giudice, affinché lo stesso, pur preservando intatte la terzietà e l'imparzialità, non si renda totalmente *estraneo* all'imputato e alla persona offesa e sia in grado di conoscerne, almeno in parte, le istanze: solo così, infatti, l'esito processuale può tenere realmente conto delle caratteristiche personali del reo e concretizzarsi nell'assunzione di un impegno proteso alla riparazione del male arrecato, acquisendo rilevanza, in tal modo, anche per la vittima¹⁰⁵. Posto che, come attualmente delineata, la sanzione penale, lungi dall'essere concepita quale *iter* significativo per le parti coinvolte, «è pensata *contro* il condannato e *senza* la vittima»¹⁰⁶ (corsivo nel testo).

¹⁰³ Ciò in quanto l'accesso alla giustizia riparativa è previsto senza preclusione alcuna circa la fattispecie di reato o la sua gravità; inoltre, l'art. 53 d.lgs. n. 150/2022 prevede, ove la persona offesa non presti il consenso allo svolgimento del percorso, la possibilità di avviare il programma con una vittima "aspecifica".

¹⁰⁴ Come noto, la norma prevede la possibilità di separare l'accertamento della responsabilità penale dall'irrogazione della pena: il giudice può infatti rinviare l'udienza di applicazione della pena sostitutiva fino a un massimo di 60 giorni, e in tale termine le parti possono depositare memorie presso la cancelleria o documenti presso l'UEPE, relativi alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato, ai fini dell'applicazione di una pena sostitutiva. Si realizza, così, per la prima volta nel panorama nazionale, un'inedita dimensione dialogica, in cui al giudice viene data la possibilità di acquisire informazioni sulla persona dell'autore di reato, e il condannato viene coinvolto nella definizione delle conseguenze sanzionatorie del suo agire illecito.

¹⁰⁵ La quale, pur direttamente coinvolta nella vicenda delittuosa, ne risulta estromessa sul piano giuridico. In merito, v. VIGANÒ, *Verità e giustizia riparativa*, cit., 2-4.

¹⁰⁶ Così EUSEBI, *Dirsi qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo realmente rilevante per l'ordinamento*

Quanto al concetto di pericolo concreto, le Sezioni unite lo interpretano come l'esposizione dei partecipanti a un *rischio effettivo per la propria incolumità*, oppure come la *fondata previsione di una compromissione della genuinità della prova* (il che si verificherebbe, ad esempio, «nel caso in cui il dialogo riparativo con l'imputato possa costituire un'occasione per intimidire o subornare una fonte dichiarativa decisiva»¹⁰⁷).

L'accertamento di siffatto pericolo impone, dunque, una rigorosa analisi per ciascun caso concreto, senza cedimenti a logiche presuntive o approssimazioni: esigenza, quest'ultima, rispetto alla quale appare in palese contrasto la preclusione di cui all'art. 41-*bis* ord. penit., attraverso la quale, come già s'è accennato, il legislatore ha escluso i condannati in regime di c.d. "carcere duro" dall'accesso ai programmi riparativi. Data l'incompatibilità ontologica tra la "concretezza" del pericolo, richiesta dalla legge, e l'assolutezza di tale presunzione, è auspicabile, in effetti, che detta preclusione venga rimossa o, per lo meno, relativizzata, introducendo, semmai, criteri accertativi più stringenti, circa tali soggetti, in ordine alla sussistenza del pericolo.

Nella sua attuale formulazione, la norma summenzionata determina una (irragionevole) rinuncia ad aprire la "camera riparativa" proprio a quelle situazioni, che talora il pensiero comune reputa *irrecuperabili*, rispetto alle quali il paradigma riparativo potrebbe invece esplicitare il suo massimo potenziale, costituendo l'unico spiraglio di *umanesimo penale* in un regime, quello di cui all'art. 41-*bis* ord. penit. avente natura soltanto repressiva e del quale si registrano, invero, utilizzazioni improprie¹⁰⁸, come emerso anche attraverso alcune sentenze recenti, in materia, della Corte costituzionale¹⁰⁹.

giuridico?, cit., 644.

¹⁰⁷ Così Cass., Sez. un., n. 5166/2026, § 8.1.

¹⁰⁸ Come noto, la *ratio* ispiratrice dell'istituto risiede nell'esigenza di separare gli esponenti apicali delle organizzazioni criminali di stampo mafioso dai propri gregari, onde impedire loro di continuare a dirigere la cosca dall'interno dell'istituto penitenziario. Tuttavia, il legame diretto previsto dall'art. 41-*bis*, co. 2 ord. penit. con i delitti di cui all'art. 4-*bis*, co. 1 ord. penit. (elenco soggetto a indebite estensioni, svincolate dall'originario ambito applicativo pensato per tale regime preclusivo), unitamente al fatto che il provvedimento applicativo del regime in parola è adottato dal Ministro della giustizia (al di fuori, quindi, delle garanzie giurisdizionali) apre la via a potenziali abusi dell'istituto, il cui presupposto applicativo, assai labile, consiste in «gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica». Vale la pena ricordare, in merito, che il 10 aprile 2025 la Corte EDU ha condannato l'Italia per aver prorogato per quasi vent'anni il regime di "carcere duro" nei riguardi di un individuo affetto da morbo di Alzheimer e grave deterioramento cognitivo (caso Morabito c. Italia), violando così il divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 C.E.D.U.

¹⁰⁹ Cfr., *ex multis*, Corte cost. 26 settembre 2018, n. 186, che ha dichiarato illegittimo il divieto, per i

Un'esclusione, inoltre, lesiva dei principi fondamentali in materia di giustizia riparativa: orientati, come s'è visto, a garantire l'accesso ai programmi in ogni stato e grado del procedimento, *senza alcun tipo di preclusione in relazione al titolo di reato commesso*¹¹⁰.

detenuti in tale regime, di cuocere cibi in cella; Corte cost. 24 gennaio 2022, n. 18, ove la Consulta ha riconosciuto l'incostituzionalità del visto di censura sulla corrispondenza tra tali detenuti e il proprio difensore; Corte cost. 18 marzo 2025, n. 30, che ha rimosso il limite di due ore d'aria giornaliera previsto - a fronte delle quattro concesse agli altri detenuti - nel detto regime penitenziario.

¹¹⁰ Deve darsi atto, in merito, del dibattito insorto circa l'esperibilità dei programmi di giustizia riparativa nei casi di violenza c.d. di genere (in particolare nell'ambito di relazioni affettive), anche facendo ricorso alla vittima c.d. aspecifica, ove la persona offesa sia perita (eventualmente, a causa del reato stesso) oppure non si renda disponibile allo svolgimento del programma: anche in rapporto all'art. 48, co. 1 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), che recita: «Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione» (ben ammettendo, dunque, il ricorso a tali procedure su base *volontaria*). V'è, in effetti, chi ritiene opportuno precludere *in toto* rispetto a tali situazioni l'attivazione di percorsi di *restorative justice*: ciò a motivo della gravità dei reati commessi, nonché del disequilibrio tra i *partner* - posto che le relazioni nel cui contesto vengono commessi tali reati sono, non di rado, connotate da sottomissione o dipendenza psicologica, economica o affettiva - ulteriormente aggravato dai fatti violenti perpetrati dall'offensore. Del pari, v'è chi teme che l'avvio di un percorso con vittima aspecifica possa condurre a esiti *in bonam partem* per l'imputato o condannato (*i.e.* l'irrogazione di una pena che consente la non carcerazione o la concessione di una misura alternativa) senza tener conto delle esigenze della vittima, quale, ad esempio, la necessità di evitare contatti con l'autore di reato (senz'altro facilitati se egli versa in stato di libertà). È necessario, tuttavia, distinguere, piuttosto, le situazioni in cui il paradigma riparativo rappresenta una via percorribile da quelle in cui il medesimo possa comportare, secondo la valutazione generale del giudice ai sensi dell'art. 129-*bis*, co. 3 d.lgs. n. 150/2022 un «pericolo concreto per gli interessati». È altresì necessario tener presente che la risposta punitiva carceraria, spesso richiesta a gran voce come l'unica in grado di «fare» e «dare» giustizia, non è sempre responsabilizzante (e quindi efficiente a fini preventivi): anzi, paiono più frequenti i casi in cui la stessa non addivene ad alcun esito effettivamente risocializzativo, come ben evidenziano i tassi di recidiva. Da questo punto di vista, la giustizia riparativa può riuscire dove il diritto penale classico non arriva. È chiaro che la vittima, se accetta di partecipare al programma, dovrà essere supportata lungo tutto il percorso, e accompagnata verso un risultato che, sebbene faticoso da ottenere, è prezioso e, lo ribadiamo, non conseguibile con gli ordinari strumenti del processo penale: ricucire lo strappo relazionale causato dal reato onde tornare a costruire, con fiducia, il proprio futuro. Per quanto concerne l'autore, la riparazione può promuovere il riconoscimento della vittima nella sua umanità, disincentivandolo dal reiterare le condotte violente. I programmi di *restorative justice* dischiudono dunque, proprio nelle situazioni in cui sembra *non sia rimasto più nulla da riparare*, un orizzonte molto fecondo: e ciò in quanto consentono ai partecipanti di «mettere sul tavolo» la propria storia di vita, i propri bisogni di riconoscimento, le proprie istanze. Il che permette di addivenire a una risposta all'ingiustizia fondata sulle esigenze dei partecipanti. Sul tema, qui solo accennato, v. ampiamente MATTEVI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile, a certe condizioni*, in BONINI-MATTEVI-BIAGGIONI-LORENZETTI, *Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?*, in www.sistemapenale.it, 9

Così ricostruite le valutazioni sottese all'ordinanza di cui all'art. 129-*bis* c.p.p., le Sezioni unite hanno ravvisato nell'appello il rimedio impugnatorio più adeguato (ferma restando, chiaramente, l'esperibilità del ricorso per cassazione, nel caso in cui il diniego dell'accesso al programma riparativo pervenga nel giudizio di appello): ciò al fine di assicurare all'imputato, in mancanza di una disciplina legislativa, la più ampia tutela possibile, evitando di imporre limiti, in via ermeneutica, al controllo giudiziale esperibile sul provvedimento di rigetto. Posto che consentire l'impugnazione dell'ordinanza tramite il solo ricorso per cassazione precluderebbe all'interessato di muovere le doglianze riferibili alle valutazioni giudiziali di merito, che potrebbero essere "attivate", in sede di legittimità, solo entro gli «ambiti angusti della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione»¹¹¹.

Simile conclusione, seppur non immediatamente riconducibile a un appiglio normativo, risulta del tutto coerente, dal punto di vista sistematico, con le affermazioni che la precedono: in particolare, con il ruolo che le Sezioni unite hanno riconosciuto ai programmi riparativi nel sistema penale, cui consegue l'ineludibile necessità di garantire agli stessi i più ampi spazi di tutela.

Dalle suesposte considerazioni è scaturito, dunque, il seguente principio di diritto: «Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato».

4. *Sull'ancóra inevasa e irrinunciabile esigenza di riforma del sistema sanzionatorio penale.* La pronuncia in esame segna, indubbiamente, un significativo passo in avanti per l'accreditamento e la legittimazione della *restorative justice* all'interno del nostro sistema giuridico¹¹²: s'è infatti

dicembre 2024, 5-22.

¹¹¹ Cass., Sez. un., n. 5166/2026, § 8.2.

¹¹² In merito, MAGGIO-VIRGA, *L'impugnabilità del diniego ai programmi di GR nel segno della processualizzazione dell'esito riparativo*, in www.sistemapenale.it, 31 ottobre 2025, § 4: «Passaggi culturali del tipo di quelli condensati nella decisione delle Sezioni Unite alimentano la fiducia reciproca, senza sostituire la risposta penale classica, ma consentendo intersezioni, attraverso percorsi paralleli e virtuosi, che rispettino le diversità di ambiti e gestiscano al meglio le confluenze. L'elemento fiduciario appare infatti imprescindibile nelle interlocuzioni fra mediatori, operatori della giustizia, magistrati e avvocati, "incontranti". Una linfa di comunicazione necessaria, soprattutto in questo momento iniziale, fra culture,

riconosciuta, a pieno titolo, la capacità dei programmi riparativi di interagire e *dialogare* con l'apparato punitivo, la cui roccia sembra, oggi, un po' meno impenetrabile di ieri¹¹³.

Come s'è visto, il paradigma riparativo ha notevolmente faticato (e tuttora fatica) a entrare nelle aule giudiziarie, poiché da non pochi concepito come troppo innovativo o ingovernabile, nonché eccessivamente distante dalle garanzie del processo e, pertanto, pericoloso per la tenuta del sistema: assume, quindi, particolare rilievo il fatto che proprio il giudice di legittimità, nella sua più alta composizione, ne abbia incoraggiato e promosso l'implementazione, riconoscendone il ruolo ordinamentale prima ancora che ne fosse completata l'attivazione a livello istituzionale.

La pronuncia a Sezioni unite riconosce la capacità del modello riparativo di riportare progressivamente al centro dell'interesse penalistico la persona umana, nella sua esistenza concreta e non ridotta a un asettico *soggetto agente*: tale modello, infatti, offrendo alle parti del conflitto un percorso di riscatto dal male subito e agito, muove nel solco di una valorizzazione della dignità delle vittime, non più indotte a far valere l'ingiustizia patita desiderando il massimo danno di un altro individuo (cioè *la massima pena possibile* per il proprio aggressore), come pure nel solco di una responsabilizzazione effettiva degli autori di reato. Profili, questi, inquadrabili entro una strategia di c.d. *prevenzione speciale reintegratrice*¹¹⁴, intesa quale mezzo idoneo a favorire l'abbandono, da parte del condannato, di percorsi o appartenenze di natura criminale. Il che dovrebbe, peraltro, accompagnarsi a interventi di *prevenzione primaria*, ossia di contrasto dei fattori economici, culturali, sociali i quali favoriscono la tenuta di condotte criminose: interventi la cui assenza, nel panorama normativo attuale, mette in luce le inefficienze politico-criminali nella prevenzione e nella gestione della criminalità.

Non sono da sottovalutare, inoltre, le ricadute, sul piano culturale, di una concezione in senso riparativo del *fare giustizia*, cui è sottesa una precisa considerazione dei rapporti umani: ci riferiamo alla capacità di vedere nell'*altro* non un potenziale ostacolo da superare, bensì, al contrario, una possibilità di

contesti e linguaggi diversi».

¹¹³ La metafora è mutuata da MAZZUCATO, *Giustizia esemplare. Interlocuzione con il precetto penale e spunti di politica criminale*, in *Studi in onore di Mario Romano*, vol. I, Napoli, 2011, 407.

¹¹⁴ Tale concetto è da attribuirsi a EUSEBI, di cui v., in proposito, *ex multis, A quando un sistema volto alla prevenzione effettiva dei reati e alla reintegrazione dei loro autori?*, in *Arch. pen.*, 2023, 3, 587 ss.

relazione, un'occasione di crescita e di confronto¹¹⁵. Così che “fare giustizia” non significhi *prevaricare, neutralizzare o* – come emblematicamente avviene con la pena di morte – *eliminare* l'aggressore, ossia colui che *per primo* (non senza l'incidenza, peraltro, di fattori criminogeni esterni, spesso determinanti rispetto alla scelta di agire *contra legem*) *si è reso ingiusto*, bensì tornare a rendere *giusti quei rapporti che sono stati abitati dall'ingiustizia*¹¹⁶.

In breve, occorre prendere atto che “giustizia è fatta” solo quando *si rimane giusti anche – e soprattutto – dinnanzi all'ingiustizia*¹¹⁷. Posto che, come già si osservava, non è persuasiva, in proposito, la tesi secondo cui l'inflizione di un male (la pena) può virtualmente considerarsi *giusta* in quanto conseguenza di una precedente azione negativa (il reato): si cadrebbe, altrimenti, nel pericoloso equivoco di avallare – e financo promuovere – l'agire corrispettivamente per il male altrui (ossia, il *vendicarsi*), con disastrose (e ben note) ricadute sui rapporti sociali e internazionali.

Il paradigma riparativo appare in effetti, nell'attuale panorama delle possibili risposte ordinamentali all'illecito penale, lo strumento maggiormente adeguato a *fare giustizia* nel senso anzidetto. Né le affermazioni che precedono, pienamente coerenti con l'impostazione adottata dalle Sezioni unite, potrebbero essere considerate espressione di un ideale utopico: si tratta, invero, dell'unica *giustizia* realmente compatibile con l'orientamento personalistico che ha ispirato la nostra democrazia costituzionale e che, oggi, pare quantomai

¹¹⁵ EUSEBI, *La proporzionalità della pena: un concetto plurivoco*, in *Diritto penale e proporzionalità della pena. Fra diritto civile, diritto canonico e diritto vaticano*, a cura di Parise, Roma, 2025, 11 (anche in *discrimen.it*, 24 novembre 2025), ha osservato, in merito, che «un futuro di pace per l'umanità sarà possibile solo prendendo commiato al più presto dall'idea inveterata che i rapporti intersoggettivi e tra le compagini umane debbano ispirarsi al criterio, conflittuale, dell'agire verso l'altro in modo proporzionalmente analogo a quanto di negativo (o di utile) si ritenga di ravvisare nella sua condotta o nella sua stessa condizione esistenziale».

¹¹⁶ EUSEBI, *Prospettive di un sistema sanzionatorio riparativo*, in *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., 43.

¹¹⁷ In merito, COLOMBO, *La giustizia riparativa può essere sistema?*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di Mannozi e Lodigiani, 63 ha persuasivamente osservato: «L'attuale sistema penale tende evidentemente alla separazione, all'esclusione, all'emarginazione, rende sostanzialmente impossibile il recupero della persona e della relazione. La relazionalità si distrugge con un siffatto sistema. Insomma, il paradigma retribuzionistico non è coerente con il sistema incardinato dalla Costituzione e non può quindi contribuire a realizzarne il principio fondante. Il riconoscimento della pari dignità degli esseri umani e della loro uguaglianza di fronte alla legge, per cui le loro differenze non possono essere causa di discriminazione, comporta invece che il compito della comunità nei confronti di chi ha violato le regole non sia quello di escludere, ma quello di re-includere, di ricucire la relazione spezzata tra il responsabile dell'illecito, la vittima e la comunità».

urgente recuperare. Del resto, la stessa pronuncia a Sezioni unite ha mostrato come, nella complessità del contesto contemporaneo, è quantomai opportuno che l'ordinamento penale si doti di strumenti nuovi: in particolare, quando gli stessi appaiono, come la *restorative justice*, potenzialmente idonei a «restituire al sistema penale (...) la piena capacità di perseguire i propri obiettivi costituzionali»¹¹⁸.

La pronuncia in commento potrebbe, dunque, realmente avviare il percorso di “sistematizzazione” di *una giustizia riparativa*, da non intendersi come riferita unicamente ai programmi introdotti con d.lgs. n. 150/2022, bensì, in senso più ampio, quale concetto suscettibile di controvertere i termini della risposta ordinamentale al reato¹¹⁹. Detto altrimenti: se, fino a oggi, ci si è domandati come incuneare la giustizia riparativa negli angoli, difficilmente smussabili, di una pena intesa secondo un modello corrispettivo, è giunto il tempo di *mutare l'immutabile*, ovvero far sì che la sanzione penale sia riparativa non solo negli esiti auspicati, ma ancor prima nei suoi contenuti, nonché nel significato sociale che le viene attribuito. È importante, cioè, promuovere un approccio rinnovato alla *pena in quanto tale*: evitando di considerare i programmi riparativi, ancorché valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua di un ulteriore elemento valutabile sì ai fini delle determinazioni circa l'entità e le modalità esecutive della pena, ma entro un contesto in cui quest'ultima resta immutata nei suoi connotati¹²⁰.

¹¹⁸ Così GATTA-GIALUZ, *Le Sezioni Unite sullo statuto della giustizia riparativa: tra volto costituzionale della pena e garanzie del giusto processo*, in www.sistemapenale.it, 13 febbraio 2026, § 4.

¹¹⁹ Come rilevato da EUSEBI, *Prospettive di un sistema sanzionatorio riparativo*, cit., 1, infatti, «Ha senso riflettere su un possibile rilievo sistematico della giustizia riparativa con riguardo all'apparato sanzionatorio penale se, in proposito, non ci si riferisce soltanto ai programmi di giustizia riparativa introdotti dal d.lgs. n. 150/2022. Il rischio, diversamente, è che l'implementazione di quei programmi (ne sono, beninteso, fautore) venga utilizzata come alibi per mettere la pietra tombale su qualsiasi prospettiva di riforma delle pene definite principali dall'art. 17 c.p.; o anche per lasciar cadere quanto sin qui s'è acquisito facendo leva sul fine rieducativo onde rendere modulabile l'esecuzione delle pene rispetto alla loro determinazione ex art. 133 c.p.: come avverrebbe nel caso in cui si sostituisse il rilievo, nel sistema penale, del concetto di rieducazione con quello dell'esito positivo di un programma di giustizia riparativa (sulla base dell'assunto per cui potrebbe darsi rieducazione esclusivamente a seguito dello svolgimento e del successo di un simile programma)».

¹²⁰ Come persuasivamente affermato da EUSEBI, *Tempo e pena carceraria*, in *La Nuova Giuridica*, 2024, 2, 15 «Il ruolo della giustizia riparativa si colloca oltre il mero orizzonte di un'evoluzione riferita alle forme esecutive della condanna penale, configurando un ambito di erosione dei confini in cui si ritiene necessario l'intervento penale o, comunque, dell'entità di quest'ultimo».

La *restorative justice*, a tal proposito, appare significativamente idonea ad affrancare la pena dal paradigma commutativo, cioè «dal suo essere intesa come applicazione deliberata di un danno per il suo destinatario»¹²¹: se il modello ritorsivo appare inadeguato a coinvolgere attivamente il condannato nella realizzazione degli effetti positivi che la pena stessa vuole perseguire (si pensi al finalismo rieducativo, del tutto svincolato, attualmente, dai contenuti del punire e relegato – fatte salve le timide aperture introdotte dal precitato art. 545-*bis* c.p.p. in materia di pene sostitutive – all’ambito dell’esecuzione di pene corrispettive), il modello riparativo, invece, interpella il reo con un’assunzione di responsabilità, sovente molto più impegnativa, sul piano morale e per la propria coscienza, della pena detentiva (o pecuniaria), rendendolo parte attiva nella definizione delle conseguenze del suo agire illecito.

Una pena *riparativa in senso ampio*, allora, non può che assumere connotazione *progettuale*: è questa, a ben vedere, l’unica modalità sanzionatoria razionalmente adatta a gestire le conseguenze dell’illecito penale. È assodato, infatti, che gli accadimenti umani non sono revocabili: la frattura relazionale ingenerata dal reato, lungi dal poter essere eliminata, si può solo *superare*. A tal fine occorre, allora, creare le condizioni affinché l’agente di reato possa attivarsi in senso contrario alle pregresse condotte illecite: il che presuppone, da un lato, la presa d’atto del disvalore insito nel reato e il conseguente intento di agire, *pro-futuro*, secondo legalità, e, dall’altro, l’assunzione di impegni protesi al bene delle vittime e della società. Del resto, in ciò consiste il “volto costituzionale” della pena, che l’art. 27, co. 3 Cost. vorrebbe orientata alla rieducazione: ed è chiaro che simili esiti sono difficilmente conseguibili per il tramite di una sanzione aritmeticamente *commisurata* in un certo numero di anni di reclusione o in una certa somma di denaro. Non soltanto, si badi, per le ben note condizioni disastrose in cui versano gli istituti penitenziari italiani, ma *ab origine* per l’inadeguatezza del modello ritorsivo a incoraggiare nel reo un’adesione spontanea al precetto penale (rimanendo, quello motivazionale, l’unico piano su cui può essere perseguita una prevenzione *credibile*).

Sotto questo profilo, la pena in senso retributivo è stata sovente intesa come maggiormente liberale, poiché non chiede al condannato alcun tipo di impegno personale e, dunque, non ne intacca la libertà di autodeterminazione.

¹²¹ *Ivi*, 2.

Tuttavia, simile modalità sanzionatoria, se *nulla chiede*, in realtà *tutto toglie* (dignità, autonomia, tempo, lavoro, legami affettivi, ...): e ne è drammatica conferma l'inaccettabile tasso di suicidi tra le persone detenute. Di converso, la giustizia riparativa in senso ampio, pur chiedendo al condannato di adoperarsi attivamente, si appalesa più idonea a tutelarne i diritti e la dignità: fondandosi sull'adesione volontaria del soggetto coinvolto, infatti, ne chiama in causa l'autonomia decisionale, e continua a considerarlo come *interlocutore*; laddove, per il modello retributivo, egli è il mero oggetto di una sofferenza inflitta¹²².

L'apertura delle Sezioni unite va dunque accolta con grande favore, ma non deve costituire il pretesto per abbandonare l'impegno – ad oggi ancora disatteso – volto a transitare da sanzioni penali meramente corrispettive a sanzioni penali di natura progettuale¹²³: le quali, beninteso, potrebbero applicarsi anche ai casi in cui, ai fini risocializzativi, sia necessario, quale *extrema ratio*, un periodo di privazione della libertà personale volto a contenere la pericolosità sociale del reo o allontanarlo dal contesto criminale di appartenenza. La detenzione, in simili situazioni, costituirebbe elemento di un più ampio *percorso* sanzionatorio: ferma l'esigenza, a tal fine, che il tempo trascorso in siffatta condizione sia *significativo*, fornendo sistematicamente alla persona detenuta l'opportunità, per esempio, di coltivare la propria istruzione o di apprendere un mestiere e favorire, così, l'affrancarsi dalle pregresse scelte anti-giuridiche. Data, peraltro, la notoria e persistente indisponibilità del legislatore ad ampliare il novero delle pene principali, è auspicabile che s'intervenga, quantomeno, sulle pene sostitutive, includendovi – come già era stato proposto¹²⁴ – anche

¹²² Cfr. in merito EUSEBI, *Modelli della giustizia e ruolo del carcere*, in *Studi Urbinati di Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche*, 2025, 76, 176: «È vero, infatti, che tutte le pene non orientate alla mera privazione di diritti richiedono un impegno personale, mentre la detenzione può essere scontata in maniera puramente passiva. Ma, al di là dello stesso ovvio interesse di chi sia punito a evitare una compressione totale della propria libertà di movimento e di relazione, quelle pene valorizzano ben più concretamente la dignità dell'autore di reato, considerandolo quale interlocutore e artefice di un percorso esistenziale, piuttosto che come individuo da sottoporre a una sorta di morte civile più o meno prolungata, con gli effetti disperanti e non di rado drammatici già segnalati (un esito che ha ben poco di liberale: lo consideri chi si ostina a ravvisare in qualsiasi percorso volto a ricomporre il rapporto con la società di chi abbia delinquito una compressione della sua autonomia)».

¹²³ Già in EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, cit., 7-9 si ammoniva sulla necessità di evitare che i programmi di giustizia riparativa potessero fornire l'alibi per mantenere immutato il sistema sanzionatorio.

¹²⁴ Dalla Commissione Lattanzi, nel corso dell'adozione del d.lgs. n. 150/2022.

l'affidamento in prova al servizio sociale. Per tale via, infatti, si consegnerebbe al giudice uno strumento di natura progettuale fin dalla fase di cognizione: dal che discenderebbe una connotazione della pena – seppur nella sola forma sostitutiva – non di natura ritorsiva, ma programmatica¹²⁵. Ne deriverebbe, inoltre, una prevedibile e consistente riduzione delle impugnazioni contro le sentenze di primo grado, nonché una prima soluzione al ben noto problema dei cosiddetti *liberi sospesi*¹²⁶.

Deve constatarsi, peraltro, che le tematiche poc'anzi affrontate non paiono interessare il dibattito politico, né tantomeno l'opinione pubblica. Del resto, assistiamo a un utilizzo sempre più demagogico del diritto penale, e segnatamente del suo “braccio armato” (ovverosia la pena detentiva). Lo schema politico-criminale degli ultimi decenni appare, invero, saldamente ancorato al *leitmotiv* “più pene, più sicurezza”: *mantra* che racchiude in sé una visione riduttiva della criminalità e del *fare giustizia*.

Ebbene, fintantoché l'interesse per l'attitudine innovatrice del paradigma riparativo resterà confinata negli scritti di alcuni studiosi e in qualche aula di tribunale, è verosimile che il cambiamento cui abbiamo accennato non avrà luogo. È tuttavia, mai come in questo periodo storico sembra necessario recuperare gli strumenti affinché le relazioni umane possano dirsi davvero *giuste*: si tratta, a ben vedere, di un'esigenza che dovrebbe permeare non solo il diritto, ma ogni ambito della vita sociale. È allora importante, prima ancora di investire in una riforma del sistema sanzionatorio penale, far sì che la *restorative justice* sia divulgata negli ambienti scolastici¹²⁷, lavorativi, ricreativi, sportivi, ... affinché le prassi riparative possano disvelare il loro potenziale nei luoghi di quotidiana frequentazione, diffondendo le strategie per una gestione sana ed efficace del conflitto.

¹²⁵ EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, cit., 6-8.

¹²⁶ Ovvero gli individui che, pur condannati in via definitiva, hanno formulato, in stato di libertà, richiesta di accesso a una misura alternativa ai sensi dell'art. 656, co. 5 c.p.p.: il numero di persone che versano in tale condizione si attesta intorno alle centomila unità. Fonte: risposta scritta del Ministro della giustizia all'interrogazione 4-00072, pubblicata il 13 febbraio 2023 nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 50 della Camera dei deputati, XVIII Legislatura, tenutasi l'11 aprile 2022 (consultabile al seguente link: https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/assemblea/html/sed0050/leg.19.sed0050.allegato_b.pdf, pp. 125-126).

¹²⁷ In merito, può consultarsi la raccolta di scritti *Giustizia riparativa 0-6 anni*, a cura di Eusebi, Milano, 2025.

Forse solo allora, una volta acquisito uno sguardo diverso sul nostro *prossimo* - soprattutto quel "prossimo" con cui tanto ci è difficile entrare in relazione - riusciremo a *voler essere prossimi* anche di coloro che tale prossimità hanno tradito con la commissione di un reato. Sarà possibile innescare, per tale via, una "rivoluzione dal basso", che conduca al superamento della pena intesa in chiave corrispettiva. In altre parole: potremo diventare una società che sia in grado di *non lasciare nessuno indietro* - nemmeno chi ha commesso gli sbagli peggiori - come, peraltro, lo stesso art. 3, co. 2 Cost. esige. Questo passaggio richiede certamente un poco di audacia: si tratta, in effetti, di avere il *coraggio di restare umani* anche con chi, nel suo passato, ha fatto qualcosa di *disumano*. È un passo difficile, ma anche l'unico possibile per un futuro di pace.

EMMA TIDU